



*Assessorato Ambiente, Riqualificazione Urbana  
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa  
Servizio Parchi e Risorse Forestali*

# **PRONTUARIO**

delle violazioni accertabili dalle

## **GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE**

Realizzazione:  
*Regione Emilia Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali*

A cura di:  
*Willer Simonati (Servizio Parchi e Risorse Forestali)*  
*Gabriele Gatti (CPGEV Bologna)*

® La riproduzione integrale o parziale dei testi è permessa solo citando la fonte.

# INDICE

Premessa.....	4
Profilo e compiti delle G.E.V. ....	4
Promemoria per il verbalizzante G.E.V.....	5
Sanzioni amministrative.....	6
ACQUE MINERALI .....	8
CACCIA .....	9
FAUNA MINORE .....	20
FLORA SPONTANEA PROTETTA .....	22
FUNGHI .....	23
PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE.....	25
LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI .....	32
PARCHI E RISERVE NATURALI .....	33
PESCA.....	35
RIFIUTI - Dlgs 152/2006.....	39
SPANDIMENTI AGRONOMICI.....	45
TARTUFI.....	48

## PREMESSA

Con l'ampliamento dei compiti conferiti alle guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) in materia di accertamento di infrazioni alle leggi di tutela ambientale ed in conseguenza delle indicazioni puntuali delle varie norme su cui esercitare il potere di accertamento di illeciti amministrativi, è diventato indispensabile per le G.E.V. poter usufruire di uno strumento di campagna estremamente agile, di rapida consultazione, che riassume chiaramente gli articoli di legge di riferimento e le relative sanzioni amministrative e pecuniarie comminabili. Si è pensato pertanto, onde agevolare questo delicato compito affidato alle guardie ecologiche volontarie, anche sulla scorta di analoghe esperienze condotte in ambito provinciale, di stampare un prontuario contenente i riferimenti di cui sopra e che risponda nel contempo a requisiti di maneggevolezza, resistenza alle manipolazioni e facilmente aggiornabile. **Sono anche stati riportati articoli del Codice Penale che possono essere utili nello svolgimento dei compiti, chiarimenti riguardanti l'identificazione del trasgressore nelle infrazioni di competenza delle GEV e altre note riguardanti il passaggio all'Euro. Rispetto all'ultima edizione sono state aggiunte modificazioni ed integrazioni derivanti dalla nuova disciplina in materia di Aree protette e di Rete natura 2000 (L.R. n. 6/05), dagli adeguamenti normativi in materia di gestione dei rifiuti (Dlgs n. 152/06 e successive modifiche) e degli effluenti di allevamento (L.R. n.4/07), nonché altre derivanti dal piano stralcio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi ex L. n. 353/2000 anche se l'applicazione, per quest'ultima, è a cura degli agenti di PG e/o di PS.**

## PROFILO E COMPITI DELLE G.E.V.

Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti dalla L.R 3 luglio 1989 n. 23, sono i seguenti:

- a) promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;
- b) accertare, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- c) collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;
- d) collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all'accertamento di un illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità dell'intervento delle G.E.V.

1) La collaborazione con gli enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente.

In questo caso il compito delle G.E.V. si estrinseca nella "segnalazione" dell'illecito con le modalità precisate dal 6° comma dell'art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltre all'organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo).

Va rilevato che lo svolgimento delle funzioni di collaborazione soprannotate offre alle G.E.V. un campo di azioni assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale (delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

2) L'accertamento in forma diretta di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste da norme in materia ambientale, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, **costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V.**

L'esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. L'esercizio del potere d'accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative statali e regionali interessate. Il predetto potere d'accertamento è conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di direttive regionali vincolanti.

### Allo stato attuale sono:

#### **Protezione della natura ed aree protette**

- Art. 15 L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura.
- Art. 60 L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000".

#### **Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei**

- Art. 18 L.R. 02/09/1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n.752".
- Artt. 13 e 20 L.R. 02/04/1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993".

### **Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca**

- Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.
- Artt. 30, comma 1 e 31, comma 1 Legge 11/02/1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
- Art. 61 L.R. 15/02/1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.
- Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/02/1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”.

*Per quanto riguarda le LL.RR. n. 8/94 e n. 11/93 il potere di accertamento viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l'esclusione dell'esame finale, organizzati appositamente dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di riferimento.*

### **Gestione rifiuti**

- Art. 255, comma 1 D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

### **Tutela delle acque e spandimenti agronomici**

- Art. 23 L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali”.
- Art. 12 L.R. 6/03/2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”.

### **Prescrizioni di massima e di polizia forestale**

- Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico).”
- Art. 63 L.R. 17/02/2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

### **Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano**

- Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano.

---

## **PROMEMORIA PER IL VERBALIZZANTE G.E.V.**

Il verbale, di cui all'art. 255 Reg. del T.U.L.P.S., costituisce atto pubblico con fede privilegiata: deve quindi essere redatto con la massima cura, attenzione e diligenza. Il verbale, a norma dell'art. 8 L.R. 28/4/1984, n. 21 deve contenere:

**a)** l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; **b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione; **c)** le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato; **d)** la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito; **e)** la menzione delle norme che si presumono violate; **f)** l'indicazione degli eventuali responsabili in solido; **g)** l'indicazione degli organi cui il trasgressore può inoltrare ricorso; **h)** la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, del relativo importo e delle modalità di pagamento; **i)** le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Richiedere sempre la sottoscrizione da parte del trasgressore e degli intervenuti: farne menzione se taluno non può o non vuole firmare.

Non sono consentite scoloriture o abrasioni: evitare, per quanto possibile le cancellazioni e (nell'eventualità) farle in modo che si riesca a leggere quello che c'era scritto.

Trasmettere il verbale all'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ed, in copia, alla Provincia entro il termine perentorio di 48 ore (art. 6, 5° comma L.R. 23/89).

**Contestare sempre, quando possibile, l'illecito al trasgressore:** altrimenti indicare in modo preciso il motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata.

Alla G.E.V. non è consentito ricevere “brevi manu”, a titolo d'oblazione, qualsiasi pagamento (art. 6, 5° comma L.R. 23/89).

Prestare attenzione alla competenza territoriale, a seconda della norma da applicarsi: Regione, Provincia, Parco o Riserva Naturale, Comune (per le ordinanze dei sindaci).

**I provvedimenti di confisca sono di esclusiva spettanza degli Enti competenti.**

**Le procedure per i sequestri vanno concordate con le amministrazioni locali competenti in quanto non tutte sono dotate di idonei luoghi di stoccaggio.**

**I sequestri penali di armi, selvaggina e mezzi di caccia sono effettuati esclusivamente da Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria**

<b>Nel caso che in una violazione siano riportate più indicazioni di leggi e/o regolamenti violati, vanno riportate tutte nel verbale.</b>
--

**La G.E.V. sia sempre consapevole del suo ruolo: non di “giustiziere” o di semplice educatore, ma di Agente Volontario di Polizia Amministrativa a competenza limitata dalle proprie attribuzioni.**

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per effetto dell'art. 10 L. 24 novembre 1981, n. 689 (modificata dall'art. 96 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507), **la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 6,00 e non superiore a € 10.329,00.** Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

**L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero) a destra della virgola. es.: "1215,00"**

### Glossario

<b>R.R.</b>	Regolamento Regionale	<b>D.G.R.</b>	Delibera Giunta Regionale
<b>D.P.C.M.</b>	Decreto Presidente Consiglio Ministri	<b>P.M.P.F.</b>	Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale
<b>R.D.</b>	Regio Decreto	<b>D.C.P.</b>	Delibera Consiglio Provinciale
<b>D.L.G.</b>	Decreto Legislativo	<b>C.F.S.</b>	Corpo Forestale dello Stato
<b>D.A.L.</b>	Delibera Assemblea Legislativa		

### IMPORTANTI ARTICOLI DI LEGGE

**Art. 13 L. 689/81.** Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono**, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

**Art. 331 C.P.P. - I pubblici ufficiali** (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, **devono farne denuncia per iscritto**, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

**Art. 357 C.P. - Nozione del pubblico ufficiale** Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.** Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Art. 336 C.P. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.** Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

**Art. 337 C.P. - Resistenza a un pubblico ufficiale.** Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

**Art. 423 C.P. Incendio.** Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

**Art. 423 bis C.P. Incendio boschivo.** Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

**Art. 424 C.P. Danneggiamento seguito da incendio.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis

**Art. 495 C.P. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.**

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

**Art. 496 C.P. - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.** Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (€ 516,00).

**Art. 651 C.P. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.** Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (€ 206,00).

**Art. 635 C.P. Danneggiamento.** Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

omissis... 5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

**Art. 727 C.P. Abbandono di animali** Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

**Art. 544ter C.P. Maltrattamento di animali.** Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

*Nota:* Se la GEV nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio è **obbligata**, diversamente dal privato cittadino, a procedere ai sensi del richiamato articolo 331 CPP, cioè deve darne notizia all'autorità giudiziaria attraverso una denuncia scritta. Tale obbligo è confermato dall'art. 10 2° comma L.R. 23/89. L'obbligo di denuncia sussiste anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. L'adempimento in discorso, come detto sempre in forma scritta, deve essere effettuato direttamente al **Pubblico Ministero** (presso la Procura della Repubblica) o ad un **ufficiale di P.G.**

## **IDENTIFICAZIONE DEL TRASGRESSORE NELLE INFRAZIONI DI COMPETENZA DELLE GEV**

L'accertamento dell'illecito amministrativo comporta che venga (preliminarmente) identificato l'autore di esso ed eventualmente i testimoni che per aver assistito al fatto possono riferire sulle circostanze e modalità in cui si è svolto il fatto vietato.

Perché l'identificazione abbia correttamente luogo, **occorre che la Guardia Ecologica Volontaria si renda preliminarmente riconoscibile** alle persone che vuole identificare. Ciò dovrà avvenire mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui è dotata. La tessera attesta che il soggetto è una Guardia Giurata con incarico di vigilanza in materia ecologica e come tale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Al preciso fine di renderle riconoscibili da parte di chiunque, le Guardie Ecologiche Volontarie sono altresì dotate di un apposito bracciale regionale e/o di una divisa. **L'atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare rilevanza giuridica** perché solo dopo che è avvenuto il cittadino interpellato acquisisce la consapevolezza di trovarsi dinanzi **un Pubblico Ufficiale**; da ciò consegue che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un suo eventuale rifiuto di declinare le generalità ovvero da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti della Guardia Ecologica Volontaria (per esempio: falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità; resistenza a pubblico ufficiale; ecc.).

Va in proposito chiarito che ogni cittadino ha l'obbligo di fornire, a richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, in quanto pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 651 C.P. "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale"), le proprie generalità. Laddove vengano declinate le generalità, ma non vengano documentate attraverso l'esibizione di un documento, non si concretizza il "rifiuto di generalità" di cui si è detto. Solo se sussistono fondati motivi per ritenere false le generalità dichiarate, occorre l'intervento della Polizia giudiziaria per gli atti conseguenti previsti dal C.P.P.

L'obbligo di fornire le generalità riguarda non solo il trasgressore ma anche i testimoni ed in genere chiunque ne sia richiesto; **l'obbligo inoltre deve essere osservato completamente, nel senso che non è sufficiente declinare le generalità in maniera incompleta o generica.**

L'obbligo sussiste anche nei casi in cui la Guardia Ecologica Volontaria conosca già la persona da identificare.

Può accadere che l'agente accertatore si trovi dinanzi ad una persona che non si rifiuta di fornire le generalità ma che fornisce indicazioni false e mendaci.

Come detto, quest'ultimo comportamento per la sua maggiore gravità è punito dall'art. 496 del Codice Penale come un vero e proprio delitto, non soggetto ad oblazione.

**Costituiscono, peraltro, documenti validi ai fini dell'identificazione quelli muniti di fotografia del titolare contrassegnata da un timbro dell'Autorità, non scaduto, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, ovvero da un Ordine Professionale:** la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la tessera rilasciata ai propri iscritti dagli Ordini professionali (Medici, Avvocati, Ingegneri, ecc.), i documenti rilasciati dalle Autorità militari ai propri dipendenti militari.

Per converso non consentono la completa identificazione le tessere rilasciate ai soci dai Clubs ed Associazioni private, né quelle rilasciate ai viaggiatori dalle Aziende Ferroviarie e Tranviarie e dalle Società di trasporti in genere.

## ACQUE MINERALI

L.R. 17/08/1988, n° 32: disciplina delle acque minerali e termali.						
Organo competente a ricevere il verbale:		PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE				
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO MASSIMO	NOTE
Ricerca di acque minerali o termali senza permesso od in difformità da quanto in esso previsto; dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a, 2° comma artt. 5 e 7, omessa e ritardata installazione, per un periodo superiore ai 30 giorni, o manomissione della strumentazione di cui all'art. 8/1°c. lett. c.	L.R. 32/88	5 - 7 - 8	23	<b>€ 1032,00</b>	€ 516,00 € 5.164,00	
Coltivazione o utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito; utilizzazione di acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico-speciali senza autorizzazione.	L.R. 32/88	5 - 7 - 8	23	<b>€ 2064,00</b>	€ 1032,00 € 10.329,00	
Omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati ed informazioni di cui all'art. 17.	L.R. 32/88	17	23	<b>€ 308,00</b>	€ 154,00 € 1549,00	
Ogni altra trasgressione agli obblighi della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione, alle autorizzazioni all'uso.	L.R. 32/88		23	<b>€ 516,00</b>	€ 258,00 € 2582,00	

Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione.

Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.

Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale



## CACCIA

<b>Legge 11/02/1992, n° 157:</b> norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive modifiche.						
<b>L.R. 15/2/1994, n° 8:</b> disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio attività venatoria e successive modifiche.						
<b>DL. 251/2006</b> Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento naz.le alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica						
<b>L. R. 27/07/2007, n° 16:</b> Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche.						
<b>R.R. n. 1 del 27.05.2008:</b> Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna						
Organo competente a ricevere il verbale:		PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE				
DOCUMENTI						
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Esercizio di caccia senza il possesso della licenza perché mai conseguita o scaduta – (porto abusivo armi da fuoco).				<b>PENALE</b>		Art. 699 c.p.
Esercizio della caccia <b>senza</b> avere effettuato il <b>versamento delle tasse</b> di concessione <b>governativa o regionale</b> . (La <u>tassa regionale non è dovuta se il cacciatore esercita solo in A.F. e ha rinunciato all'assegnazione dell'ATC. Deve esibire l'atto notarile</u> ).	L. 157/92	23/1-2	31/1-C	<b>€ 308,00</b>	€ 154,00 € 929,00	(1)
<b>Esercizio venatorio senza</b> avere stipulato la polizza di <b>assicurazione</b> .	L. 157/92	12-8	31/1-B	<b>€ 206,00</b>	€ 103,00 € 619,00	(5)
Detenzione di <b>tesserino contraffatto o con cancellature ed</b> annotazioni sovrapposte o comunque manomesso.	L.R. 8/94	61/1-N	61/1-N	<b>€ 206,00</b>	€ 103,00 € 826,00	
Detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile.	L.R. 8/94	61/1-N	61/1-N	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	
Esercizio di caccia senza avere effettuato le prescritte annotazioni sul tesserino regionale (giornata, ambito e tipo di caccia, fauna abbattuta, fauna depositata).	L. 157/92	12-12	31/1-I	<b>€ 154,00</b>	€ 77,00 € 464,00	(10)
<b>Annotare sul tesserino regionale in modo NON indelebile</b> le prescritte annotazioni.	L.R. 8/94	39/1-A	61/1-L	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	(5)
<b>Compilazione non conforme</b> alle modalità previste.	L.R. 8/94	39/1-B	61/1-L	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	(5)
<b>Mancata riconsegna del tesserino</b> regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, o non oltre il 31 marzo. (a cura della provincia)	L.R. 8/94	39/1-B	61/1-L	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	Competenz a della Provincia
Violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza <b>dell'accesso ad ATC di altre Regioni</b> .	L.R. 8/94	37/2	61/1-H	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	
<b>False dichiarazioni</b> rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di <b>accesso all'ATC</b> ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio.	L.R. 8/94	35 36	61/1-O	<b>€ 206,00</b>	€ 103,00 € 826,00	(15)
<b>Mancata esibizione</b> della <b>licenza</b> di caccia, della <b>polizza</b> di assicurazione o del <b>tesserino</b> regionale, pur essendone munito, quando legittimamente richiesto (si possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia).	L. 157/92	28-1	31/1 - M	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	(3) (5)
MEZZI DI CACCIA – Armi						
Esercizio della caccia con <b>mezzi vietati</b> . (Sono consentiti solo le armi e i mezzi citati nell'art. 13 legge 157/92)	L. 157/92	13	30/1-H	<b>PENALE</b>		(8)
<b>Introduzione nei parchi nazionali e in ogni altra area protetta</b> (parco nazionale; riserva naturale statale; parco naturale interregionale; parco naturale regionale; riserva naturale regionale; zona umida di importanza internazionale) da parte di privati, <b>di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere</b> senza apposita autorizzazione. Si applica anche se le armi sono scariche e custodite e l'attraversamento sia finalizzato a raggiungere aree diverse in cui la caccia è consentita.	L. 394/91	art. 11, c. 3 lett. f	L. 394/91 art. 30, c. 1	<b>PENALE</b>		(8)
<b>Uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici</b> equipaggiati di convertitori di immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno. Ad esclusione dei piani di controllo. <b>(Esercizio della caccia con mezzi vietati)</b>	L. 157/92	13	30/1-H	<b>PENALE</b>		(8)
Usare <b>munizione spezzata</b> nella caccia agli ungulati; usare <b>esche o bocconi avvelenati</b> , vischio o altre sostanze adesive, <b>trappole, reti</b> , tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre. <b>(Esercizio della caccia con mezzi vietati)</b>	L. 157/92	21/1-U	30/1-H	<b>PENALE</b>		(8)
Uso di <b>bocconi avvelenati</b> e di altri <b>mezzi non selettivi</b> nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di <b>controllo</b> della fauna selvatica.	L.R. 8/94	61/1-A	61/1-A	<b>€ 412,00</b>	€ 206,00 € 1239,00	(8) (15)
Caccia con <b>l'arco</b> .	L.R. 8/94	48/2	61/2	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 154,00	(6)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
<b>Trasporto</b> all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, <b>di armi da sparo per uso venatorio</b> che non siano scariche e in custodia o smontate.	L. 157/92	21/1-G	L.R. 8/94 61/1-UU	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(11) (15)
<b>Vendita a privati</b> non autorizzati e <b>detenzione</b> da parte di questi, di <b>reti da uccellazione</b> .	L. 157/92	21/1-V	LR 8/94 61/1-ZZ	€ 516,00	€ 258,00 € 1549,00	(5) + seques. delle reti
	L.R. 8/94	61/1-ZZ				
Vendita e detenzione di <b>trappole</b> per la <b>fauna</b> selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti.	L. 157/92	21/1-Z	L.R. 8/94 61/1-AAA	€ 516,00	€ 258,00 € 1.549,00	Sequestro e confisca trappole
	L.R. 8/94	61/1-AAA				
Detenzione di armi da fuoco o di munizioni all'interno dell'impianto di cattura di uccelli a scopo di richiamo.	L.R. 8/94	54/4	LR 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)+ (11)
	DGR 1650/98	7/3				
<b>Attraversare</b> o circolare <b>con mezzi idonei all'esercizio venatorio</b> all'interno delle <b>zone di protezione</b> della <b>fauna</b> (oasi, Z.R.C., zone di rifugio, fondi sottratti alla caccia) e dei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica, delle aziende venatorie o delle zone per l'addestramento e le gare dei cani, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato.	L.R. 8/94	60/1-B	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
<b>Abbandono</b> sul luogo di caccia dei <b>bossoli</b> delle cartucce.	L.R. 8/94	61/1-QQ	61/1-QQ	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(6)
<b>LUOGHI DI CACCIA</b>						
Esercizio venatorio nei <b>parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive</b> .	L. 157/92	21/1-A	30/1-D	<b>PENALE</b>		(8)
Esercizio venatorio nei <b>parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali</b> .	L. 157/92	21/1-B	30/1-D	<b>PENALE</b>		(8)
Esercizio della caccia nelle <b>oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura</b> .	L. 157/92	21/1-C	30/1-D	<b>PENALE</b>		(8)
Caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di <b>1.000 metri</b> dagli stessi. <i>I valichi montani sono individuati dalle Province.</i>	L. 157/92	21/3	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia nelle <b>zone di protezione</b> lungo le <b>rotte di migrazione</b> della avifauna istituite dalla Regione.	L. 157/92	21/2	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia nelle <b>foreste demaniali</b> ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.	L. 157/92	21/1-C	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia ove vi siano <b>opere di difesa dello Stato</b> ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano <b>beni monumentali</b> , purché dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto.	L. 157/92	21/1-D	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia in <b>aree di rispetto tabellate</b> all'interno degli <b>A.T.C.</b> in violazione delle disposizioni degli organismi direttivi degli stessi ATC.	L.R. 8/94	22bis/1	61/1-I	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, <b>in direzione di immobili, fabbricati e stabili</b> adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame	L. 157/92	21/1-F	L.R. 8/94 61/1-TT	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15) (16)
	L.R. 8/94	61/1-TT				
Sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta	L.R. 8/94	60/1-i	L.R. 8/94 61/1-TT	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Esercizio della caccia in violazione delle <b>disposizioni</b> per la <b>protezione delle colture agricole</b> . (come da calendario venatorio provinciale)	L. 157/92	15/7	31/1-F	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Cacciare in <b>terreni coperti</b> in tutto o nella maggior parte di <b>neve</b> , salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate.	L. 157/92	21/1-M	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) + (9)
<b>Accesso motorizzato ad aree cortilizie</b> o comunque alle <b>pertinenze</b> di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo.	L.R. 8/94	40/1-C	61/1-M	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Accesso motorizzato alle <b>strade private non aperte</b> al pubblico transito.	L.R. 8/94	40/1-C	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Caccia a meno di <b>100 m.</b> da <b>macchine operatrici agricole</b> in funzione.	L. 157/92	21/1-L	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Cacciare su <b>terreni allagati da piene di fiume</b> .	L. 157/92	21/1-N	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Esercizio venatorio nelle <b>aie</b> e nelle <b>corti</b> o altre pertinenze di <b>fabbricati rurali</b> ; nelle zone comprese nel raggio di <b>100 metri</b> da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a <b>50 metri</b> da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. <i>(Attenzione: le strade vicinali sono carrozzabili perché, benché private, sono aperte al pubblico transito!)</i>	L. 157/92	21/1-E	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio dell'attività venatoria nelle zone o nelle località in cui il territorio è <b>tutto o nella maggior parte coperto di neve</b> , ivi compresi i fiumi ed i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi.	L.R. 8/94	60/1-C	L. 157/92 31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) + (9)
Cacciare negli <b>stagni</b> , nelle <b>paludi</b> e negli <b>specchi d'acqua artificiali</b> in tutto o nella maggior parte coperti da <b>ghiaccio</b> .	L. 157/92	21/1-N	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio venatorio nelle valli, paludi o altre <b>zone umide naturali</b> o artificiali e <b>lungo corsi d'acqua</b> quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte <b>coperto di ghiaccio</b> .	L.R. 8/94	60/1-D	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio venatorio nei <b>terreni effettivamente sommersi dalle acque</b> in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri intorno limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque.	L.R. 8/94	60/1-E	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Cacciare (non da appostamento fisso) negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della <b>pesca</b> o dell' <b>acquacoltura</b> , nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda <b>con tabelle</b> indicanti il divieto di caccia.	L. 157/92	21/1-S	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia in un <b>fondo chiuso</b> .	L. 157/92	15/8	31/1-F	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio della caccia nelle <b>zone di rifugio</b> .	L.R. 8/94	22/1	61/1-B	€ 516,33	€ 464,00 € 1549,00	(6) (15)
Esercizio della caccia nei <b>fondi sottratti</b> alla gestione programmata dell'attività venatoria, fino al venir meno delle ragioni del divieto.	L. 157/92	15/6	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercizio venatorio nei <b>boschi</b> e nei <b>terreni</b> che vengono colpiti da <b>incendi</b> , nonché nei terreni compresi nei <b>1000 metri attorno</b> , fino alla estinzione degli stessi.	L.R. 8/94	60/1-F	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio della caccia in soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro dieci anni dall'incendio ( <b>applicabile da agenti di P.G.</b> ).	L. 353/2000	10/1	10/3	€ 206,00	€ 206,00 € 413,00	
Esercizio venatorio nelle zone di cui alla L.R. 8/94 - art. 45 comma 1 lettera A (estensione non inferiore a 100 ettari, in cui sono permessi <b>l'addestramento, l'allenamento</b> e le <b>gare di cani</b> da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto). La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento.	L.R. 8/94	45/6	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Esercitare attività venatoria nei <b>terreni soggetti a pastorazione artificiale</b> non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché <b>nei 500 metri attorno</b> , fino all'esaurimento delle pasture.	L.R. 8/94	60/1-G	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio della caccia nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica.	L. 157/92	21/1-C	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Esercizio della caccia nei <b>parchi storici e archeologici</b> .	L. 157/92	21/1-A	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Esercitare attività venatoria nelle <b>zone</b> comprese nel <b>raggio di 100 metri</b> da <b>piazzole di campeggio</b> in effettivo esercizio, nell'ambito di attività agrituristica.	L.R. 8/94	60/1-G bis	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Esercizio venatorio in un raggio compreso tra mt. 300 e mt. 500 dall'impianto di cattura uccelli a scopo di richiamo, opportunamente segnalato da parte del titolare.	LR 8/94 DGR 1650/94	54/4 7/1	LR 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Esercizio della caccia senza autorizzazione negli ambiti (ATC) e comprensori (alpini) destinati alla caccia programmata.	L. 157/92	14/5	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
<b>Caccia in ATC confinante con quello autorizzato.</b> (Se l'esercizio della caccia senza autorizzazione negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata è <b>commesso per sconfinamento da aree viciniori, ATC o CA, per le quali si disponga di autorizzazione</b> ).	L. 157/92	14/5	31/1-D	€ 205,34	€ 102,67 € 619,33	(5)
Esercizio venatorio nei <b>centri privati di riproduzione della fauna selvatica</b> nell'anno successivo alla revoca o alla rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare.	LR 8/94	41/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
<b>Caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate</b>	L. 157/92	Citare	31/1-E	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
<b>PERIODI E ORARI DI CACCIA</b>						
Esercizio della <b>caccia in periodo di divieto generale</b> (Tra la data di chiusura e la data di apertura generale).	L. 157/92	18	30/1-A	<b>PENALE</b>		(8)
Cacciare nei <b>giorni di silenzio venatorio</b> (martedì e venerdì).	L. 157/92	18/5	30/1-F	<b>PENALE</b>		(8)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Esercizio della <b>caccia in orari non consentiti</b> .	L. 157/92	18/7	31/1-G	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia in <b>periodi, giornate o orari non consentiti</b> o per numero di giornate superiori al consentito (Vedi Calendari Venatori).	L.R. 8/94	50	61/1-Z	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
<b>TABELLAZIONE</b>						
Mancata delimitazione con bandierine rosse dell'ambito consentito per le gare dei cani con possibilità di sparo. <i>D.G.R. 840/2003</i>	L.R. 8/94	45/5	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Mancata delimitazione, con le apposite tabelle, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (Tabellazione a cura del titolare e riportante la scritta: "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale – Divieto di caccia –")</b>	LR 8/94	art. 41/3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	R.R. 22/96	art. 1/4				
<b>Mancata notifica del fondo chiuso.</b>	L.R. 8/94	45bis/1	61/1-RR	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
<b>Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle di fondo chiuso.</b>	L.R. 8/94	45bis/1	61/1-RR	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
<b>Rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine tabelle legittimamente apposte.</b>	L.R. 8/94	61/1- DDD	61/1-DDD	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	+ eventuale art. 635 c.p. (17)
<b>Tabellazione abusiva</b> od uso improprio della tabellazione dei terreni.						
<b>CANI</b>						
<b>NOTA: in addestramento occorre essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità con i relativi versamenti</b>						
<b>Gare per cani da caccia nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Provincia.</b>	L.R. 8/94	45/9	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Addestramento cani con un numero di cani per conduttore superiore a 2. (Vedi Calendario Venatorio regionale).</b>	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia con un numero di cani per cacciatore superiore a quello consentito dal Calendario Venatorio. (Vedi calendario venatorio)	L.R. 8/94	50/1 50/2	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento di <b>cani in ATC</b> in cui non si ha facoltà di accesso.	L.R. 8/94	40/2	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Addestramento di <b>cani in ambiti protetti</b> .	L.R. 8/94	61/1-T	61/1-T	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(15)
Condurre i cani arrecando disturbo o danneggiamento al bestiame al pascolo e/o agli animali in cattività. ( <i>vedi Calend. Venat. regionale</i> ).	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento e allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, su avifauna selvatica di allevamento NON appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate.	L.R. 8/94	45/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Allevamento di cani da caccia, senza l'autorizzazione della Provincia.	L.R. 1519/03	11	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Allevamento o detenzione di cani da caccia, a scopo di commercio, senza l'apposito registro o senza riportarvi i dati degli animali allevati, il relativo codice di identificazione e i controlli sanitari eseguiti.	L.R. 1519/03	11	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Addestramento, <b>allenamento e gare per cani senza facoltà di sparo su fauna NON appartenente alle specie cacciabili</b> prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione.	L.R. 8/94	45/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare.	L.R. 8/94	61/1-U	61/1-U	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Addestramento di cani in periodo non consentito. (Vedi calendari venatori Regionale e Provinciale).</b>	L.R. 8/94	50/1-D	61/1-V	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Canì vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore.	L.R. 8/94	61/1-PP	61/1-PP	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Mancato rispetto dei criteri stabiliti per le gare dalla Provincia	DGR 840/2003	art. 3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>OGGETTO DELLA CACCIA</b>						
<b>Commercio o detenzione a tal fine di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.</b>	157/92	21/1-cc	30/1-L	<b>PENALE</b>	--	(8)
Abbattimento, cattura o detenzione di mammiferi o uccelli <b>particolarmente protetti</b> .	L. 157/92	2	30/1-B	<b>PENALE</b>	--	(8)
<b>Commercio o detenzione a tal fine di fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.</b>	157/92	21/1-t	30/1-L	<b>PENALE</b>	--	(8)
Abbatere, detenere, catturare specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia.	L. 157/92	18	30/1-H	<b>PENALE</b>	--	(8)
Disturbo della fauna selvatica <b>negli ambiti protetti</b> , nelle aziende venatorie o negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione.	L.R. 8/94	60/1-A	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Abbatere, catturare o detenere <b>fringillidi in numero superiore a cinque.</b> D.P.C.M. 22/11/93 - art. 2	L. 157/92	18/1e3	L. 157/92 30/1-H	<b>PENALE</b>	--	(8)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Abbatte, catturare o detenere <b>fringillidi</b> in numero <b>NON superiore a cinque</b> . D.P.C.M. 22/11/93 - art. 2	L. 157/92	18/1e 3	31/1-G	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(6)
<b>Vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare</b> uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; pernice di Sardegna; starna; fagiano; colombaccio.	157/92	21/1-bb	30/1-L	<b>PENALE</b>	--	(8)
<b>Commercio o detenzione a tal fine</b> di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia.	157/92	21/1-ee	30/1-L	<b>PENALE</b>	--	(8)
Abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	L.R. 8/94	41/1	61/1-S	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239,00	+ PENALE art. 30/1-H L. 157/92
Mancato rispetto del <b>carriere giornaliero e stagionale</b> (Vedi calendario venatorio e L.R. 30/97).	L.R. 8/94	50/1-C	61/1-AA	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	Sequestro amministrativo obbligatorio (15)
Mancato rispetto delle limitazioni alla caccia proposte dall'ATC e recepite nel calendario venatorio provinciale. (Vedi calendario venatorio).	L.R. 8/94	33/9	61/1-I	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(6) (15)
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta (per ogni capo)	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 2	L.R. 6/05 Art. 60 c. 2/B	€ 1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(6)
<b>RICHIAMI – CATTURE</b>						
Esercizio della caccia con l'ausilio di <b>richiami accecati, mutilati o legati</b> per le ali, <b>richiami acustici</b> a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono.	L. 157/92	21/1-R	30/1-H	<b>PENALE</b>	--	(8) + maltratt. art.544 Ter o 727 C.P.
Detenzione ed uso di richiami vivi di cattura durante l'esercizio venatorio da appostamento fisso, oltre il numero massimo di 10 unità per specie o di 40 unità complessive.	L. 157/92	art. 5/2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo con l'uso di oltre 10 richiami vivi di cattura.	L. 157/92	5/2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Mancata comunicazione all'INFS o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati.	L.R. 8/94	55/10	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami.	L.R. 8/94	55/4	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Uso di <b>zimbelli vivi</b> , legittimamente detenuti e regolarmente imbracati, <u>ma sottoposti direttamente a stratonamenti</u> (per cui si potrebbe anche ravvisare maltrattamento). D.G.R. 1908/96 - art. 4	L. 157/92	5/1 e /2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	+ art. C.P. 544 Ter o 727 x maltrattam.
Utilizzo di reti orizzontali per la cattura autorizzata di uccelli da richiamo, dotati di dispositivo a scatto non attivato meccanicamente	L.R. 8/94 DGR 1650/98	54/4 3/1-B	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5) (12)
Mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati.	L.R. 8/94	55/8	61/1-OO	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.	L. 157/92	21/1-P	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2) (5)
Violazione all'obbligo di disattivazione e di rendere inidonei alla cattura gli impianti di cattura, nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto fino all'alba. DGR 1650/98 – art. 4/7	L.R. 8/94 DGR 1650/98	54/4 4/7	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Mancanza del documento comprovante la provenienza per ogni richiamo, utilizzato nell'esercizio venatorio. D.G.R. 1518/03 - art. 2/4	L. 157/92	5/1 e /7	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Vendita, a qualsiasi titolo, di uccelli di cattura utilizzati a scopo di richiamo. D.G.R. 1650/98 - art. 6/4	L. 157/92	5/9	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2)
Mancata disattivazione degli impianti autorizzati per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, al raggiungimento del quorum (quantitativo annuo) assegnato dalla Provincia. DGR 1650/98 – 4/3	L.R. 8/94 DGR 1650/98	54/4 4/3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Uso di richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 L. 157/92.	L. 157/92	21/1-P	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
Detenzione ed uso di richiami vivi senza autorizzazione Provincia.	L. 157/92	5/1 e /2	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(2)
Uso di richiami vivi non provenienti da allevamento (perciò non autorizzati) nella caccia agli acquatici.	L. 157/92	21/1-Q	31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo di specie diverse da quelle autorizzate senza l'immediata liberazione DGR 1650/98 – art. 1	L.R. 8/94	54/3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(7)
Violazione alle norme emanate dalle regioni che regolamentano l'allevamento la vendita e la detenzione di uccelli allevati nonché il loro uso in funzione di richiamo. D.G.R. 1518/03	L. 157/92	5/1	L. 157/92 31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	
Caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio (150 m.)	L.R. 8/94	53/4	61/1-HH	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia a rastrello in più di tre persone.	L.R. 8/94	61/1-VV	61/1-VV	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(5)
Mancato controllo delle reti dell'impianto autorizzato per la cattura di uccelli, almeno ogni ora. DGR 1650/98 - 4/8	L.R. 8/94	54/4	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Trasporto o uso di richiami in gabbie INIDONEE.	D.G.R. 1908/96	art. 1 e 2	L. 157/92 31/1-H	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	<b>+ PENALE</b> Art. 544 Ter o 727 C.P. in caso di maltrattam.
	L. 157/92	5/1				
<p><b>1)</b> è consentito, ai fini venatori, per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione degli stessi in gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, le cui strutture presentino spigoli arrotondati, delle seguenti dimensioni minime esterne:</p> <p><b>a)</b> per le specie Allodola e, se inserite in deroga fra le specie cacciabili, Passera d'Italia e Passera mattugia: – lunghezza cm. 20 – larghezza cm. 15 – altezza cm. 20 – con il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.</p> <p><b>b)</b> Per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e, se inserito in deroga tra le specie cacciabili, Storno: – lunghezza cm. 30 – larghezza cm. 25 – altezza cm. 25 – con il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare delle specie suddette.</p> <p><b>c)</b> Per le specie Pavoncella e Colombaccio: ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a centimetri 40 e che non contengano più di dieci soggetti.</p> <p>Per il trasporto delle specie di cui alle lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a centimetri 25 e che non contengano più di dieci soggetti.</p> <p><b>2)</b> è consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alle lettere a) e b) del precedente punto 1);</p>						
Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette Vedi anche "OGGETTO DELLA CACCIA: <i>Abbattimento, cattura o detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita...</i> ".	L.R. 8/94	55/1	61/1-NN	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(2) (15)
Impianti di cattura uccelli a scopo di richiamo, a distanza inferiore a 500 metri fra di loro.	DGR 1650/98	7/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>FORME DI CACCIA</b>						
CACCIARE SPARANDO DA VEICOLI A MOTORE, NATANTI, AEROMOBILI (Si applica anche la sanzione per arma carica a bordo di autoveicoli).	L. 157/92	21/1-I	30/1-I	<b>PENALE</b>	--	(8)
ESERCIZIO DELL'UCCELLAGIONE. Ovvero utilizzo di mezzi diversi dalle armi da sparo (archetti, lacci, reti, ecc.) al fine di catturare uccelli vivi o morti e che hanno la caratteristica di non essere selettivi.	L. 157/92	3	30/1 E	<b>PENALE</b>	--	(8)
Utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua.	L.R. 8/94	61/1-VV	61/1-VV	€ 412,00	€ 206,00 € 1239,00	(5)
Caccia in forma diversa da quella prescelta.	L. 157/92	12/5	31/1- A	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(5)
Esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli (escluse le gare di cani su fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili- come da art. 10 comma 8 lettera E - L. 157/92).	L.R. 8/94	61/1-BBB	61/1-BBB	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno 3 anni (L. 157/92 art. 22 comma 10) e che non abbia commesso violazioni comportanti la sospensione o revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 L. 157/92.	L.R. 8/94	61/1-CCC	61/1-CCC	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Caccia in forma vagante alle specie in deroga (quando non consentito).	15/02	Art. 2/1-E	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(6)
Posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.	L.R. 8/94	61/1-SS	61/1-SS	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(6) (15)
<b>APPOSTAMENTO</b>						
Caccia da appostamento fisso senza autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94	52/4	61/1-BB	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei <b>in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante</b> , con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico.	L.R. 8/94	53/6	61/1-MM	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze, del numero di cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti.	L.R. 8/94	52/4	61/1-CC	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 metri da altro appostamento temporaneo in effettivo esercizio	L.R. 8/94	53/4	61/1-GG	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo.	L.R. 8/94	53/2	61/1-EE	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione.	L.R. 8/94	52/10	61/1-DD	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Caccia da appostamento fisso senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno (accertamento a cura della Provincia).	L.R. 8/94	52/5	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi.	L.R. 8/94	53/3	61/1-FF	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Mancato assenso del proprietario o conduttore del terreno per l'appostamento temporaneo quando questo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto.	L.R. 8/94	53/3	61/1-FF	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da zone addestramento cani.	L.R. 8/94	53/5 60/1-L	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio.	L.R. 8/94	61/1-Z	61/1-Z	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di 1000 metri dai valichi indicati dalle Provincie.	L.R. 8/94	52/9	61/1-LL	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da zone di protezione ( <u>centri privati produzione fauna selvatica, ZRC, oasi, rifugi</u> ), aziende faunistiche venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per strade poderali ed interpoderali.	L.R. 8/94	53/5 60/1-L	61/1-ii	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo. ( <u>È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 m. dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante</u> ).	L.R. 8/94	53/7	61/1-MM	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
<b>ALLEVAMENTI – IMMISSIONE – PRELIEVO FAUNA SELVATICA</b>						
introduzione nei Parchi di specie animali estranee, che possano alterare l'equilibrio naturale.	L. 394/91	11/3-A	30/1	<b>PENALE</b>		(5)
Mancato rispetto delle distanze indicate nell'atto autorizzativo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica. RR 22/96 - art 6/2-B	LR 8/94	41/1 e /3	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Prelievo di animali prodotti nei centri privati di riproduzione fauna selvatica esercitato da persona non autorizzata dalla Provincia.	L.R. 8/94 R.R. 22/96	41/1 6/2-D	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Violazioni non altrimenti sanzionate alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica (vedi L.R. 8/94 art. 42 e 62/1- c nonché D.G.R. 1519/03.).	Citare nel verbale i dati della violazione		L.R. 8/94 61/1-Q	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94	42/1	61/1-P	€ 77,00 x ciascun capo allevato		(5)
Utilizzo di specie allevate nei centri privati di riproduzione della fauna selvatica a scopo diverso dal ripopolamento e reintroduzione.	L.R. 8/94 R.R. 22/96	41/3 1/5	LR 8/94 art. 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Mancata comunicazione alla Provincia da parte di imprenditore agri-colo dell'avvio dell'attività di allevamento. <b>X CIASCUN CAPO ALLEVATO.</b>	L.R. 8/94	42/3	61/1-P	€ 77,00 x ciascun capo allevato		(5)
Produzione di specie diverse da quelle autorizzate ( <u>fagiani, starni, pernici rosse, caprioli, lepri</u> ), nei centri privati di riproduzione fauna selvatica.	L.R. 8/94 R.R. 22/96	41/1 e /3 1/1	LR 8/94 art. 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia.	LR 8/94	41/1	61/1-R	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Immissione di fauna selvatica da parte di organismi diversi da quelli autorizzati (comitati ATC, titolari di AFV o ATV).	L.R. 8/94	27/3	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Immissione di fauna selvatica in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole.	L.R. 8/94	27/5	61/1-E	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Esposizioni nelle manifestazioni ornitologiche, di uccelli che non siano regolarmente inanellati.	LR 8/94 DGR 1519/03	62/1-C art. 10/10	LR 8/94 61/1-Q	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Prelievo dei capi allevati effettuato mediante mezzi di cattura non idonei.	LR 8/94 RR 22/96	42/2-A 6/1-E	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Importare fauna selvatica viva senza autorizzazione. <u>Per ciascun capo</u>	L. 157/92	20/2	31/1-L	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	
Immissioni di fauna selvatica effettuate secondo tempi e modalità non idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e/o a evitare danni alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.	L.R. 8/94	27/5	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Mancato controllo sanitario preventivo della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento.	L.R. 8/94	26/1	61/1-C	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5)
Omessa comunicazione entro 24 ore alle autorità della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità. ( <u>Ufficio prov.le competente, Guardie venatorie, Organismi di gestione delle zone di protezione o degli ATC</u> ).	L.R. 8/94	29/2	61/1-G	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale.	L.R. 8/94	27/6	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti.	L.R. 8/94	27/4	61/1-D	€ 516,00	€ 258,00 € 1.549,00	(5)
Immissioni e catture di specie selvatiche senza autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94	27/4	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
Inosservanza delle specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà; <b>Mancata consegna</b> e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna.	DGR 2966/01	art. 2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	L.R. 8/94	26/6-BIS				
Prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite.	L.R. 8/94	29/1	61/1-F	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5) (15)
<b>AZIENDE VENATORIE</b>						
Esercizio della caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie. (*)	L. 157/92	31/1-D	31/1-D	€ 308,00	€ 154,00 € 929,00	(5)
	DGR 969/02	art. 4				
(*) Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da una madre e una figlia, dalla quale risulti la possibilità di riscontro dei capi abbattuti sulla madre ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti. Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta. La figlia è trattenuta a dimostrazione della legittimità del possesso della fauna selvatica fuori dall'azienda venatoria. Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei permessi rilasciati nonché i moduli eventualmente annullati - per esibirli a richiesta del personale della Provincia per i dovuti accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento. Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia competente. Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validità scade con l'esaurirsi della validità dell'autorizzazione. Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti. DGR 969/2002 - art. 4.						
Cattura di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie, senza l'autorizzazione della Provincia.	L.R. 8/94	43/8	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	DGR 969/02	art. 2.2				
Abbattimento di cinghiali, in aziende agri-turistico-venatorie in aree non recintate.	L.R. 8/94	43/8	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	DGR 969/02	art. 3				
Recinzioni perimetrali che impediscono il libero passaggio della fauna nelle aziende faunistico venatorie.	L.R. 8/94	43/8	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	DGR 969/02	art. 2-2				
Mancata <b>indicazione</b> sul permesso di caccia nelle Aziende Venatorie, dei capi di <b>selvaggina abbattuta</b> , sia stanziale che migratoria.	L.R. 8/94	43/8	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
	DGR 969/02	art. 4				
<b>VARIE</b>						
Violazione alla disciplina prevista dalla Provincia per l'accesso alle Oasi (la Provincia gestisce le Oasi).	L.R. 8/94	19/7	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti o negli altri atti di attuazione della L.R. 8/94 e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria.	Dati relativi agli atti violati		L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(5)
Per le violazioni alla legge 8/94 non espressamente sanzionate.	L.R. 8/94	Citare art.	61/2	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(5)
<b>VIOLAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO</b>						
<b>Violazioni al calendario venatorio Regionale.</b> (non altrimenti sanzionate)	L.R. 8/94	50/1	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Violazioni al calendario venatorio Provinciale.</b> (non altrimenti sanzionate)	L.R. 8/94	50/2	61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>TASSIDERMA</b>						
Attività di imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Provincia. (Il contrassegno deve essere saldamente fissato alla base di appoggio o al corpo degli animali preparati per sé o per il cliente).	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(14)
	RR. 46/96	6				
Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuta morta, senza l'autorizzazione della Provincia.	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(14)
	RR. 46/96	5/1				
Preparazione in proprio (di esemplari legittimamente abbattuti) senza autorizzazione, o di specie diverse da quelle consentite (storno, pavoncella, colombaccio, cesena e allodola), o in numero maggiore a quello consentito.	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(4) + (14)
	RR. 46/96	8				
Violazione alle disposizioni in materia di tassidermia (Mancata segnalazione all'autorità competente di richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili; richieste	L. 157/92	6	L. 157/92 30/2	PENALE	--	(4) + (14)



	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.	RR. 46/96	4				
<b>UNGULATI E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI</b> (Comprende il Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna n. 1 del 27.05.2008)						
Accesso al prelievo di ungulati da parte di <b>cacciatori non qualificati</b> . (La Regione e le Province rilasciano i diplomi di abilitazione ed i tesserini di riconoscimento).	RR 1/08	art. 2/1	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbattimento di ungulati senza autorizzazione.	L.R. 8/94	Art. 56 c. 5	61/1-GGG	€ 618,00	€ 309,00 € 1.859,00	(6) (8) (15)
Accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni.	RR 1/08	Art. 22/1	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Uso durante la caccia al cinghiale di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico (è consentito il trasporto degli animali abbattuti).	RR 1/08	Art. 22/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>PRELIEVO DEGLI UNGULATI IN FORMA SELETTIVA</b>						
Prelievo selettivo con armi a canna rigata di calibro inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a mm. 40. <b>(Caccia con mezzi vietati)</b>	L. 157/92	13/1e /5	30/1- h	<b>PENALE</b>	--	
<b>Prelievo selettivo con armi non consentite</b> o senza il cannocchiale di mira.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.						
Mancato inserimento da parte del cacciatore di selezione del contrassegno numerato al tendine d'Achille dell'arto posteriore, immediatamente dopo l'abbattimento.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto <b>non</b> in forma selettiva. (La caccia di selezione va esercitata in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta).	L.R. 8/94	Art. 56/1	61/1-EEE	€ 412,00	€ 206,00 € 1.239	(6) (15)
Abbattimento di ungulati, <b>ad eccezione del cinghiale</b> , svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati.	L.R. 8/94	Art. 56/2	61/1-FFF	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(5) (15)
Violazione ai tempi e modalità di prelievo stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.	L.R. 8/94	Art. 56/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(9)
Mancata attesa di circa 15 minuti dopo il tiro da parte del cacciatore di selezione	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione all'obbligo, in caso di sospetto ferimento, di: individuare il punto d'impatto astenendosi dall'inseguimento; contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata disponibilità del cacciatore, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancata presentazione del capo abbattuto, in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi da parte del cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia di selezione in ATC o Aree contigue ai Parchi senza effettuare la comunicazione preventiva di inizio e fine dell'uscita sia alla Provincia che all'ATC o all'Ente di Gestione.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia di selezione in periodi, giornate ed orari non consentiti dal calendario venatorio regionale e provinciale.	L.R. 8/94	Art. 56/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Attività di accompagnamento nella caccia di selezione</b>						
Accesso al prelievo selettivo in ATC senza accompagnatore quando necessario	RR 1/08	Art. 13	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Accesso al prelievo selettivo in Azienda Faunistico Venatoria senza accompagnatore quando necessario	RR 1/08	Art. 14	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
Accompagnamento effettuato da un cacciatore senza essere in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Schede di uscita mancanti di generalità e firma dell'accompagnatore.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA</b>						
Violazione all'obbligo, per i partecipanti alla battuta o braccata e alla girata, di indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità analoghi alle prescrizioni del Codice della strada.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Armi</b>						
Caccia al cinghiale in forma collettiva <b>portando</b> munizioni spezzate.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
<b>Usare</b> munizione spezzata nella caccia agli ungulati (Esercizio della caccia con mezzi vietati)	L. 157/92	21/1-u	30/1-h	<b>PENALE</b>	--	(8)
Caccia al cinghiale con <b>armi vietate</b> .	L. 157/92	13/1e /5	30/1- h	<b>PENALE</b>	--	
Caccia al cinghiale col metodo della girata, della battuta o braccata con <b>armi non consentite</b> ma che non siano mezzi vietati dall'art. 13 L. 157/92.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(18)
Raggiungimento delle poste con arma carica da parte di cacciatore che partecipa a battuta o braccata al cinghiale.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Porto di arma carica dopo il segnale di fine battuta o braccata.						
<b>Girata</b>						
Caccia al cinghiale col metodo della girata con un numero di cacciatori diverso dal consentito o con più di 3 invitati.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(19)
Utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/1-HHH	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
<b>Battuta o Braccata</b>						
Impiego, in battuta o braccata, di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.	RR 1/08	Art. 22/3	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Caccia al cinghiale in battuta o braccata con un numero di cacciatori diverso dal consentito (salvo AFV e autorizzazioni della Provincia) o con un numero di invitati superiore a 5.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(19)
Mancata compilazione della apposita scheda delle presenze prima dell'inizio della battuta, da parte del caposquadra. Mancata compilazione della scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Mancato possesso o esibizione al personale incaricato della vigilanza della seguente documentazione: documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia; autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; scheda giornaliera della battuta.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Violazione all'obbligo per il caposquadra di informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione ritenuti più efficaci. Mancata segnalazione, ad ogni azione di caccia, con opportuni cartelli amovibili, dei confini perimetrali e dei percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Uso di mute di cani difformi dal consentito per la braccata.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Abbandono della posta, da parte del cacciatore, prima del segnale di fine battuta.	RR 1/08	art. 1/2	L.R. 8/94 61/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	

## NOTE:

- 1) Se la tassa regionale non è stata regolarmente pagata, la Provincia invia copia del verbale all'ufficio Regionale competente per l'applicazione di sanzioni di natura tributaria (Ufficio Tributi - V.le A. Moro, 52 - 40127 Bologna.
- 2) confisca dei richiami (a cura dell'Ente competente).
- 3) se i documenti sono esibiti entro 5 gg. La Provincia applica il minimo
- 4) revoca autorizzazioni (a cura dell'Ente competente).
- 5) sequestro facoltativo per il prodotto della violazione
- 6) sequestro obbligatorio per il prodotto della violazione
- 7) Da liberare sul posto a cura dell'amministrazione competente
- 8) sequestro penale (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG) di armi, fauna e mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
- 9) Per la caccia in squadra si applica ad ogni singolo componente
- 10) Sequestro facoltativo per la selvaggina abbattuta e non regolarmente annotata
- 11) Sequestro di armi e munizioni (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG)
- 12) Sequestro mezzi non idonei
- 13) la Legge 1/03/2002, n.39 modifica all'articolo 4 l. 157/92. Dall'elenco delle specie ornitiche catturabili per essere cedute a fini di richiamo nella caccia "da appostamento", sono state depennate le tre specie protette dalla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: - *STORNO* - *PASSERO* - *PASSERA MATTUGIA*.  
Dagli organi competenti dovranno essere rilasciate indicazioni sulla detenzione di esemplari di queste specie catturati prima dell'entrata in vigore di questa legge.
- 14) Sequestro obbligatorio degli animali (a cura di agenti/ufficiali che esercitano funzioni di PG)
- 15) sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione (a cura della Provincia)
- 16) Art. 703 Codice Penale: Accensioni ed esplosioni pericolose. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.  
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
- 17) Art. 635. Danneggiamento.  
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.  
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
  1. con violenza alla persona o con minaccia;
  2. (*dichiarato illegittimo dalla corte costituzionale*)
  3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
  4. sopra opere destinate all'irrigazione;
  5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
  - 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
- 18) La caccia al cinghiale con il metodo della girata, in battuta o braccata, è consentita con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica o con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
- 19) Ciascun gruppo di girata è composto da:
  - a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra;
  - b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.  
Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).  
In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.

## FAUNA MINORE

**L.R. n. 15/2006** DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

**Organo competente a ricevere il verbale: Presidente ente di gestione della Area protetta o Presidente Giunta Provinciale nel resto del territorio**

### Art. 2 - Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
  - a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
  - b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
  - c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAG. RIDOTTO	MIN / MAX	NOTE
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	50,00	€ 25,00 € 250,00	
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti - <b>nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare</b>	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	100,00	€ 50,00 € 500,00	(1) (2)
<b>violazioni inerenti a fini commerciali:</b> cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>violazioni inerenti a fini commerciali:</b> cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti - <b>nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare</b>	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	200,00	€ 100,00 € 1000,00	(1) (2)
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	50,00	€ 250,00	
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione <b>nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2</b>	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(3)
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	20,00	€ 10,00 € 60,00	
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione <b>nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2</b>	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	40,00	€ 20,00 € 120,00	
rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, in assenza di ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	40,00	€ 20,00 € 120,00	
qualora le violazioni di cui sopra comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	80,00	€ 40,00 € 240,00	
immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/E	Art. 7 c. 1/E	50,00	€ 25,00 € 250,00	
prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/F	Art. 7 c. 1/F	40,00	€ 25,00 € 120,00	
prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4	L.R. 15/2006	Art. 3 c. 1/G	Art. 7 c. 1/G	40,00	€ 20,00 € 120,00	(1)

### NOTE

- 1) Confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei
- 2) Si applica per ogni esemplare
- 3) Obbligo di rimessa in pristino dei luoghi

## Articoli della legge 15/2006 citati

Art. 4

Deroghe e prelievi

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

---

## FLORA SPONTANEA PROTETTA

**L.R. 24/01/1977, n° 2** e successive modificazioni: provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco.

**ATTENZIONE:** all'interno di aree protette si applica la specifica normativa (Regolamento o norme di salvaguardia) – vedi la tabella sui Parchi

Organo competente a ricevere il verbale: **SINDACO**

Proventi a: **COMUNE**

**La violazione alle norme è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree a parco regionale e riserva naturale, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto**

**(L.R. 2/77 art. 15 comma 2).**

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>FLORA SPONTANEA</b>						
<b>Per la flora spontanea rara nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.</b>						
Raccolta di specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto, come da art. 4. <i>N.B. sono escluse dal divieto le specie che provengono da colture in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione (queste devono essere accompagnate da certificato di provenienza).</i>	L.R. 2/77	4/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta di specie di piante spontanee rare o parte di esse indicate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.	L.R. 2/77	4/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Estirpare o danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea. <i>(all'interno dei Parchi vedi l'art 60 della L.R. 6/2005)</i>	L.R. 2/77	4/3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Violazione ai divieti o alle limitazioni alla loro raccolta di altre piante spontanee indicate dal Presidente della Giunta Regionale in apposito elenco.	L.R. 2/77	4/4	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Commercio di piante protette o dei loro fiori che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e sperimentazione, senza il certificato di provenienza.	L.R. 2/77	8/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
<b>PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO</b>						
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi superiori ai limiti (in peso) di cui all'art. 10.	L.R. 2/77	10/ 2 e 3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi difforni a quanto stabilito dalle comunità montane e dai comuni ai sensi dell'art. 11 - 1° e 2° comma.	L.R. 2/77	11/ 1 e 2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta giornaliera di prodotti del sottobosco (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro) in quantitativi superiori ai limiti senza autorizzazione ai sensi dell'art. 11 - 3° comma.	L.R. 2/77	11/ 3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta dei prodotti del sottobosco con l'uso di rastrelli, uncini e altri mezzi in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante di cui all'art. 10 L.R. 2/77 (muschi, fragole, lamponi, mirtilli, more di rovo, bacche di ginepro).	L.R. 2/77	12/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Estirpazione, taglio o danneggiamento di piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse.	L.R. 2/77	12/2	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta di prodotti del sottobosco durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche con l'impiego di lampade a altri mezzi di illuminazione.	L.R. 2/77	12/3	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Raccolta dei prodotti del sottobosco in aree rimboschite da meno di 5 anni <i>(Il divieto non si applica a proprietario, usufruttuario o coltivatore del fondo, familiari e dipendenti regolari).</i>	L.R. 2/77	13/1	15/1	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)

### Note

- 1) Obbligo di sequestro (a cura dell'Agente) e confisca amministrativa (a cura dell'Ente competente) delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.

# FUNGHI

**L.R. 02/4/1996, n° 6:** Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993.

Organo competente a ricevere il verbale: **ENTI COMPETENTI PER TERRITORIO** (Comunità Montane, Enti di gestione per i territori istituiti a Parco, Provincia per i territori della pianura, Circondari e Unioni di comuni)

**ATTENZIONE: Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza. (art. 14/2 LR 6/96)**

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>AUTORIZZAZIONI</b>						
Esercizio della raccolta di funghi epigei spontanei senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta (i minori di 14 anni non necessitano di autorizzazione purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito).	L.R. 6/96	4/1	13/1-A	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(1) (3)
Esercizio della raccolta di funghi epigei spontanei in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione.	L.R. 6/96	4/6	13/1-B	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(2) (3)
Mancato porto dell'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei se esibita entro 10 giorni dalla contestazione.	L.R. 6/96	4/1	13/1-C	€ 6,00	€ 6,00 € 15,00	(3)
Uso di autorizzazione altrui nella raccolta di funghi epigei, di autorizzazione contraffatta od alterata, <b>salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali.</b>	L.R. 6/96	4/2	13/1-D	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Esercitare la raccolta nelle aree riservate per fini economici senza autorizzazione.	L.R. 6/96	9/1/A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Esercitare la raccolta, <u>senza averne l'autorizzazione</u> , nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi, proprietà collettive o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto, che siano riservati alla raccolta a fini economici.	L.R. 6/96	9/3	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>OGGETTO DELLA RACCOLTA</b>						
Raccolta di funghi epigei effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino a Kg. 1 di eccedenza.	L.R. 6/96	5/1	13/1-E	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(3)
Raccolta di funghi epigei effettuata oltre i limiti massimi consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1.	L.R. 6/96	5/1	13/1-F	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3) (4)
Raccolta di Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.	L.R. 6/96	5/2	13/1-G	€ 24,00	€ 12,00 € 77,00	(3)
Raccolta di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm.3, Calocybe gambosae (Prugnolo), Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.	L.R. 6/96	5/3	13/1-G	€ 24,00	€ 12,00 € 77,00	(3)
Raccolta di esemplari di funghi epigei incompleti o mancanti delle parti necessarie alla determinazione della specie.	L.R. 6/96	6/3	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Omessa pulizia sommaria in luogo.						
Raccolta di funghi epigei mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.	L.R. 6/96	6/4	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Raccolta di funghi epigei decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.	L.R. 6/96	6/5	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Danneggiamento o distruzione volontaria di funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.	L.R. 6/96	6/5	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Raccolta di funghi epigei senza riporli in contenitori rigidi ed aerati	L.R. 6/96	6/6	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.	L.R. 6/96	8/2-A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Violazione ai divieti alla raccolta di funghi epigei emanati dalla Regione a singole specie in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.	L.R. 6/96	8/2-B	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>LUOGHI – PERIODI DI RACCOLTA</b>						
Esercizio della raccolta di funghi epigei in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti.	L.R. 6/96	5/4	13/1-H	€ 10,00	€ 6,00 € 30,00	(3)
Esercizio della raccolta in orari o giornate non consentite.	L.R. 6/96	6/1	13/2	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta nelle zone interdette dagli Enti competenti (Aree Osservatorio).	L.R. 6/96	9/2	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione o dagli Enti competenti per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.	L.R. 6/96	8/1-B	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Esercitare la raccolta di funghi epigei nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" e nelle altre zone interdette dei parchi regionali ( <b>Se sono più severe si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa in materia di aree protette</b> ). La stessa sanzione si applica per le zone ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.	L.R. 6/96	7/1	13/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3) (4)
Esercitare la raccolta di funghi epigei in violazione ai divieti emanati dalla Regione o dagli Enti competenti in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne.	L.R. 6/96	8/1-A	13/4	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)
<b>COMMERCIO</b>						
Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l'autorizzazione (6) del sindaco del Comune interessato.	L.R. 6/96	15/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3) (6)
Adibire alla vendita di funghi freschi spontanei un institore (institore: incaricato dal titolare dell'esercizio comm.) o preposto non in possesso dell'idoneità di cui al c. 2 dell'art. 15 (6).	L.R. 6/96	15/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(6)
Somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio (vedi elenco allegato), senza certificato di controllo USL.	L.R. 6/96	17/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(5)
Somministrazione o commercializzazione di funghi freschi spontanei destinati al dettaglio contenuti in confezioni con più di una specie fungina per confezione.	L.R. 6/96	17/2	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(5)
Somministrazione o commercializzazione di funghi freschi spontanei destinati al dettaglio contenuti in confezioni senza che la relativa certificazione riporti: a) quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi; b) eventuali istruzioni per il consumo; c) data della visita di controllo sanitario; d) firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.	L.R. 6/96	17/2	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(5)
Violazione all'obbligo di apporre su ogni confezione e accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione con l'etichetta di certificazione.	L.R. 6/96	17/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(5)
Vendita di funghi secchi, funghi conservati (DPR 376/95 art. 5 e allegato II), e funghi porcini secchi, esercitata senza autorizzazione al commercio o svolta fuori delle aree in concessione.	L.R. 6/96	18/1	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3)
Commercio di funghi secchi non aventi i prescritti requisiti o confezionati con modalità non consentite (art. 5 e 6 DPR. 376/95).	L.R. 6/96	18/3	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1032,00	(3)
Commercializzazione di funghi conservati, sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati o altrimenti preparati, che non possiedono i requisiti prescritti dall'Art. 9 e 10 o che non rientrano tra le specie di cui all'allegato II del DPR 376/95.	L.R. 6/96	19	20/1	€ 344,00	€ 258,00 € 1.032,00	(3)
<b>VARIE</b>						
Tabellazione di terreno in assenza di autorizzazione; mancata o carente applicazione del piano di conduzione cessione o affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione.	L.R. 6/96	11/3	13/5	€ 309,00	€ 309,00 € 619,00	

### Note

- + costo autorizzazione giornaliera
- + pagamento dell'autorizzazione valida per la zona
- Sequestro obbligatorio (a cura dell'agente) e confisca dei funghi (a cura dell'ente)
- Si applica il ritiro dell'autorizzazione (a cura dell'ente competente)
- Sequestro obbligatorio del prodotto privo di certificazione
- L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda-USL alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedono adeguata conoscenza dei rischi connessi.

ELENCO FUNGHI SPONTANEI	
1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore) 2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon) 3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello) 4. Agaricus campestris (Prataiolo) 5. Amanita caesarea (Ovulo buono) 6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona) 7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello) 8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di	Giuda) 9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino) 10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo) 11. Boletus impolitus (Boletto) 12. Boletus luteus (Boletto giallo) 13. Boletus regius (Boletto reale) 14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, finferlo, galletto) 15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo) 16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante) 17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore) 18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato) 20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso) 21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcino) 22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo) 23. Marasmius oreades (Gambe secche) 24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola) 25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza) 26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula) 27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione) 28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello) 29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole) 30. Russula aurata (Colombina dorata) 31. Russula cyanoxantha (Colombina	maggiore) 32. Russula vesca (Russola edule) 33. Russula virescens (Colombina verde) 34. Tricholoma columbetta (Colombetta) 35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre) 36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di S. Giorgio, maggiolino) 37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato) 38. Tricholoma portentosum (Agarico, tricoloma portentoso) 39. Tricholoma terreum (Moretta)



## PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

<b>Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale</b> Approvate con la D.G.R. n.182 del 31.05.1995, ratificata dal Cons. Reg. con atto n. 2354 del 01.03.1995.						
R.D. 30/12/1923, n° 3267: Legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico).						
L.R. 6/2005 Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000						
Organo competente a ricevere il verbale:	Presidente Comunità Montana Presidente Giunta Provinciale per le zone al di fuori delle Comunità Montane					
<b>Le prescrizioni si applicano:</b> - ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico; - alle "aree forestali" cartografate nel "Piano regionale antincendi boschivi"; - alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 1 LR.30/81).						
<b>Nel prontuario sono riportate anche le sanzioni proporzionali il cui calcolo e applicazione, per evidenti motivi, sono demandati al C.F.S.</b>						
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI CEDUI</b>						
Sradicamento di una pianta o di una ceppaia viva all'interno di un bosco ceduo. (per ogni pianta o ceppaia).	P.M.P.F.	art. 8 c. 1-2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Mancata effettuazione, da parte del proprietario o possessore del bosco, dei lavori di rinnovazione stabiliti per cambiare la composizione specifica di un bosco ceduo	P.M.P.F.	art. 9 c. 3	R.D. 3267/23 art. 24-26	<b>sanzione proporz.</b>		(1) (2)
Taglio di utilizzazione dei boschi cedui semplici, composti e a sterzo fuori epoca	P.M.P.F.	art. 11 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Omessa comunicazione all'Ente delegato nei 30 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di interventi di ceduazione su superfici inferiori ai 6 Ha	P.M.P.F.	art. 63 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omissione nel rilascio di piante autoctone nate da seme nel corso di utilizzazione del ceduo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) – (4)
Taglio di un ceduo mal eseguito, a mezzo di ceppaie tagliate alte, di ceppaie con superficie di taglio slabbrata o di ceppaie con superficie di taglio non adeguatamente inclinata.	P.M.P.F.	art. 13 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	per ogni ceppaia
Esecuzione di tagli di utilizzazione in boschi cedui che da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore ai 6 ha	P.M.P.F.	art. 14 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Intervento non autorizzato in aree forestali ubicate in situazioni ambientali "particolari" (aree forestali ubicate oltre i 1500 m o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 15	R.D. 3267/23 art. 24-26	<b>sanzione proporz.</b>		(1) - (2)
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato allestimento e sgombero della tagliata. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Taglio di un ceduo con il rilascio di un numero insufficiente di matricine	P.M.P.F.	art. 55 c. 1-2-3	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Taglio di un ceduo con il rilascio di matricine di diametro insufficiente (superiore a 15 cm)	P.M.P.F.	art. 55 c. 4	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Taglio di un ceduo coniferato di superficie maggiore di 2 Ha senza autorizzazione.	P.M.P.F.	art. 56	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato rispetto dei turni minimi nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici.	P.M.P.F.	art. 57	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato rispetto dell'età e del diametro minimi di intervento per i polloni più vecchi nei cedui a sterzo	P.M.P.F.	art. 58 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato rispetto del periodo di curazione minimo nei cedui a sterzo	P.M.P.F.	art. 58 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Taglio di curazione, in un ceduo trattato a sterzo, di un numero di polloni pari ad oltre un terzo del totale dei polloni vitali	P.M.P.F.	art. 58 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Utilizzazione a ceduo a sterzo di un soprassuolo invecchiato (i cui polloni più vecchi abbiano una età uguale o superiore ai 36 anni) senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 59 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Utilizzazione a ceduo semplice di un soprassuolo invecchiato (con età uguale o superiore ad 1.5 volte il turno minimo) senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 59 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Interventi di capitozzatura, potatura e sfollo per la produzione di frasca nei boschi cedui. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 60 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Interventi di scortecciamento dei polloni da cortecciola. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 61	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Taglio di utilizzazione di un ceduo composto con il rilascio di scarsa matricinatura	P.M.P.F.	art. 62 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di utilizzazione di un ceduo composto senza che l'Ente delegato abbia individuato le matricine da rilasciare	P.M.P.F.	art. 62 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO</b>						
Intervento di conversione non autorizzato di un bosco di alto fusto in un ceduo semplice	P.M.P.F.	art. 7 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Intervento di conversione non autorizzato di una fustaia "transitoria" in un ceduo semplice	P.M.P.F.	art. 7 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Sradicamento di una pianta viva in soprassuoli diversi da impianti specializzati per l'arboricoltura da legno e dai castagneti da frutto coltivati. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Esecuzione di tagli di utilizzazione che da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore ai 2 ha	P.M.P.F.	art. 14 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto, da parte del proprietario o possessore del bosco, del modo e del termine stabilito dei lavori di rinnovazione stabiliti dall'Ente delegato per cambiare la composizione specifica di un bosco	P.M.P.F.	art. 9 c. 3	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Intervento non autorizzato in aree forestali ubicate in situazioni ambientali "particolari" (aree forestali ubicate oltre i 1500 m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 15	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Esecuzione di tagli a raso su superficie accorpata > 0.5 ha nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.P.R.) e nelle zone di particolare rilevanza naturalistica (art. 25 P.T.P.R) senza autorizzazione e/o nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici	P.M.P.F.	art. 14 c. 6	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Potatura fuori stagione dei rami verdi. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 18 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Potatura mal eseguita. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	L.R. 30/81 P.M.P.F.	art. 18 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Mancato allestimento e sgombero della tagliata. Per ogni ara.	P.M.P.F.	art. 19 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Esecuzione di interventi di resinazione senza la prevista autorizzazione. Proporzionale: si applica per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 23 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Omessa comunicazione nei 30 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione inferiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto	P.M.P.F.	art. 42 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa richiesta di autorizzazione nei 60 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione superiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto.	P.M.P.F.	art. 42 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa richiesta di autorizzazione nei 60 giorni precedenti l'intervento dell'esecuzione di tagli di utilizzazione superiori ai 2 ha nei boschi di alto fusto, non conformi a quanto previsto dalle P.M.P.F.	P.M.P.F.	art. 42 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Esecuzione di tagli di utilizzazione nelle fustaie coetanee non conformi alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione da parte della Comunità montana	P.M.P.F.	art. 42 c. 5	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Omessa comunicazione dell'esecuzione di tagli di piante adugiate, danneggiate, malformate e deperienti nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi	P.M.P.F.	art. 43 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Esecuzione di diradamenti che lascino le chiome delle piante superstiti ad una distanza maggiore di quelle previste	P.M.P.F.	art. 43 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato ricorso all'uso di rinnovazione artificiale, già previsto nell'autorizzazione al taglio, dopo l'utilizzazione a raso di una fustaia coetanea	P.M.P.F.	art. 45 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rispetto dei limiti provvigionali minimi nell'esecuzione di tagli successivi di sementazione in fustaie coetanee	P.M.P.F.	art. 46 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Esecuzione di un taglio di sgombero prima della completa affermazione della rinnovazione	P.M.P.F.	art. 46 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto dei tumi minimi nell'utilizzazione a taglio raso o a tagli successivi di fustaie coetanee	P.M.P.F.	art. 47 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Esecuzione di interventi di qualsiasi tipo all'interno delle fustaie transitorie senza autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 48	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Mancato rispetto del periodo di curazione minimo nell'esecuzione di tagli a scelta o saltuari in fustaie disetanee	P.M.P.F.	art. 49 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato rispetto dei limiti provvigionali minimi nell'esecuzione di tagli saltuari o a scelta	P.M.P.F.	art. 49 c. 1	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Tasso di utilizzazione di una fustaia trattata a scelta o a taglio saltuario superiore del 25 % della provvigione presente	P.M.P.F.	art. 49 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	<b>sanzione proporz.</b>		(1)
Mancato concentramento e abbruciamento del materiale di risulta di piante necronizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante) nei castagneti da frutto.	P.M.P.F.	art. 52 lett. F	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	
<b>NORME PER LA TUTELA DAGLI INCENDI</b>						
<p><b>Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo</b> individuati nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, <u>le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio</u> comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 10 commi 6 e 7 della Legge n.353/2000 a cura degli agenti del C.F.S. e degli agenti di P.G.</li> <li>• art. 63 comma 1/C della Legge Regionale 6/2005 a cura degli Agenti Volontari</li> </ul>						
Accensione di fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni. (Salvo autorizzazione prevista cap. 5 art. 5 "Piano stralcio incendi boschivi ex L.353/2000")	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Accensione di fuochi all'aperto a distanza minore di 200 m dai margini esterni delle aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione. N.B. Da applicare a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, purché compresi nel Piano Regionale Antincendi.	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	<b>€ 2.064,00</b>	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(8)
Accensione di fuochi all'aperto nei terreni saldi e pascolivi o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione. (Salvo autorizzazione prevista cap. 5 art. 5 "Piano stralcio incendi boschivi ex L.353/2000")	P.M.P.F.	art. 33 c. 1	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	<b>€ 2.064,00</b>	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(8)
Abbruciamento delle stoppie delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 100 metri dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.	P.M.P.F.	art. 33 c. 7	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(6)
Abbruciamento delle stoppie delle coltura agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 metri dalle aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	P.M.P.F.	art. 33 c. 7	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	<b>€ 2.064,00</b>	€ 1.032,00 € 10.329,00	(4) (6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(8)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	<b>€ 30,00</b>	€ 15,00 € 150,00	(4)
Mancato rispetto delle norme previste in materia di prevenzione degli incendi boschivi nel corso dell'esecuzione di tagli di avviamento all'alto fusto	P.M.P.F.	art. 12 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	<b>€ 30,00</b>	€ 15,00 € 150,00	(4)
Omessa comunicazione per la carbonizzazione	P.M.P.F.	art. 22 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	
Pascolo di bestiame nei boschi di nuova formazione, distrutti o danneggiati gravemente dagli incendi, con copertura inferiore al 40% o deperienti. Per ogni capo	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	<b>€ 50,00</b>	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli a scopo di pulizia.	P.M.P.F.	art. 33 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(6)
Abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali praticato senza le dovute garanzie di sicurezza, in condizioni climatiche sfavorevoli	P.M.P.F.	art. 33 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(4)
Omessa comunicazione alla locale Stazione CFS, entro le 48 ore precedenti, dell'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali (in particolare nei castagneti da frutto) e nei terreni saldi e pascolivi	P.M.P.F.	art. 33 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(6)
Omessa segnalazione di allarme da parte di chi avvista un incendio che interessi o minacci un'area forestale.	P.M.P.F.	art. 36 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(6)
Omessa custodia di un fuoco	P.M.P.F.	art. 33 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Realizzazione di discariche di qualsiasi genere che creino pericolo di incendio all'interno delle aree forestali, nei terreni saldi e pascolivi, o a meno di 100 m da essi, senza specifica autorizzazione.	P.M.P.F.	art. 33 c. 8	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Adozione della pratica del controfuoco da parte di persone non appartenenti al C. F. S.	P.M.P.F.	art. 34 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	<b>€ 100,00</b>	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e le scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali, da parte degli Enti di gestione, dei frontisti proprietari e delle Amministrazioni pubbliche.	P.M.P.F.	art. 35 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione, sottoposti a vincolo idrogeologico.	P.M.P.F.	art. 35 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali durante il periodo dichiarato di grave pericolosità dalla Regione.	P.M.P.F.	art. 35 c. 3	L. 353/2000 Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	(6) (7)
			LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(8)
Mancato intervento del proprietario o possessore del terreno (senza valide motivazioni) nelle operazioni di spegnimento di un incendio.	P.M.P.F.	art. 37 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Violazione all'obbligo di sorveglianza, da parte del proprietario e/o da coloro i quali hanno provveduto alle opere di spegnimento, del luogo dove è avvenuto l'incendio per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.	P.M.P.F.	art. 37 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Effettuazione di manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali nonostante il parere negativo del C.F.S.	P.M.P.F.	art. 35 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Mancata osservanza (da parte del proprietario o possessore) delle prescrizioni per il ripristino dei soprassuoli danneggiati nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità e prescritte dall'Ente delegato.	P.M.P.F.	art. 38 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Cambiamento di qualità di coltura, insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo sulle aree forestali percorse dal fuoco	P.M.P.F.	art. 38 c. 1	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2) (6)
Abbruciamento del materiale di risulta di piante necronizzate (seccate) da fitopatie (malattie delle piante) nei castagneti da frutto in violazione all'obbligo di farlo in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza previste	P.M.P.F.	art. 52 lett. F	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>NORME SULLA TUTELA DELLE PIANTE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA</b>						
Sradicamento non autorizzato di specie arboree ad uso "bonsai". Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Omissione nel rilascio di piante autoctone nate da seme nel corso di utilizzazione del ceduo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) - (4)
Mancato ragguagliamento del terreno o mancato rimboschimento dopo aver operato lo sradicamento di una pianta morta o di una ceppaia secca	P.M.P.F.	art. 8 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rilascio dei previsti esemplari arborei a scopo selvicolturale dopo un taglio di utilizzazione di un bosco ceduo o di bosco d'alto fusto	P.M.P.F.	art. 17	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Distruzione, danneggiamento o asportazione delle popolazioni o dei nidi del gruppo Formica rufa	P.M.P.F.	art. 39 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Sradicamento non autorizzato di una pianta morta o di una ceppaia secca in aree forestali in situazioni ambientali particolari (popolamenti al di sopra dei 1500 metri o con pendenza > 100 % o nelle frane attive e recenti). Proporzionale	P.M.P.F.	art. 8 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Comunità montana per la tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, ubicati in località in cui siano più frequenti i danni causati da avversità meteoriche	P.M.P.F.	art. 38 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Taglio di cespugli e arbusti nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari (situato oltre i 1500 m, o aventi una pendenza superiore al 100 % e nelle frane attive e recenti)	P.M.P.F.	art. 64 c. 2	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Taglio di cespugli e arbusti nelle aree forestali non in situazioni ambientali particolari senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 64 c. 3	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Estirpazione e asportazione, anche parziale, di piante erbacee, arbustive ed arboree all'interno delle aree forestali. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 65 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Pratica di raccolta e asportazione di piante officinali a scopo commerciale, nonché di piante spontanee per scopi di studio senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 65 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Taglio e estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancato rispetto da parte del proprietario c/o conduttore del terreno di alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Approntamento di forme di segnaletica che danneggino, all'interno di aree forestali, i soprassuoli boscati.	P.M.P.F.	art. 80 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
<b>NORME SULLA ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO</b>						

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Pratica della raccolta della lettiera, del terriccio e/o del cotico erboso, fatte salve le limitate necessità "interne" alle aziende agricole.	P.M.P.F.	art. 24 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Raccolta di frutti e di semi forestali nei boschi non di loro proprietà da parte di persone non aventi diritto	P.M.P.F.	art. 26 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Esecuzione di interventi di resinazione senza la prevista autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 23 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) - (4)
Esecuzione del taglio o dell'estirpazione di arbusti, con l'eccezione di rovi, vitalbe e felci, fatte salve le limitate necessità "interne" alle aziende agricole	P.M.P.F.	art. 25 c. 1 - 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Raccolta di frutti e di semi forestali nei boschi iscritti ai Libri nazionale e regionale dei boschi da seme non conforme al relativo disciplinare di gestione	P.M.P.F.	art. 26 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Estirpazione e asportazione, anche parziale, di piante nelle aree forestali.	P.M.P.F.	art. 65 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Trasporto e vendita di piante, cimali e/o rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale senza lo speciale permesso o contrassegno della Comunità montana. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 27 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Pratica di raccolta e asportazione di piante officinali a scopo commerciale, nonché di piante spontanee per scopi di studio senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 65 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>NORME SUI TERRENI SALDI E SUI TERRENI SEMINATIVI</b>						
Omissioni da parte del proprietario/consegnatario dei terreni saldi ex-coltivi negli interventi per il mantenimento in piena efficienza dei fossi di guardia perimetrali, di scolo interni ed esterni e di cunette stradali	P.M.P.F.	art. 70 c. 1	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2)
Trasformazione di un terreno saldo in un terreno sottoposto a periodica lavorazione, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 2	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) - (2)
Taglio e estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi, senza la prescritta autorizzazione	P.M.P.F.	art. 70 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno delle prescrizioni imposte dall'Ente delegato per le lavorazioni del suolo e il mantenimento delle opere di sistemazione nei terreni con pendenza media inferiore al 60%	P.M.P.F.	art. 74 c. 2 - 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Omissioni da parte del proprietario e/o conduttore del terreno nel mantenimento in efficienza della viabilità interpoderale	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa comunicazione per l'esecuzione di buche, piazzette e gradoni allo scopo di impianto di nuovi boschi e per l'arboricoltura da legno	P.M.P.F.	art. 71 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Assoggettamento a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo dei terreni con pendenza media superiore al 60%	P.M.P.F.	art. 74 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno di alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Omissioni da parte del proprietario e/o conduttore del terreno nella predisposizione e mantenimento della rete scolante principale e periferica	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Esecuzione da parte del proprietario e/o conduttore del terreno di lavorazioni all'interno di una fascia di larghezza inferiore a 0,5 m misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria	P.M.P.F.	art. 74 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (2)
Mancato rispetto da parte del proprietario e/o conduttore del terreno delle prescrizioni imposte dall'Ente delegato per le lavorazioni del suolo e il mantenimento delle opere di sistemazione nei terreni soggetti a coltura agraria.	P.M.P.F.	art. 75 c. 2	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(2)
Omissioni da parte del proprietario o frontista nel mantenimento in piena efficienza dei fossi di guardia, di scolo e delle cunette stradali siti in terreni a coltura agraria in attività o in cui siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo	P.M.P.F.	art. 76 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	+ (5)
Raccolta e prelievo non in superficie di materiali inerti da parte del proprietario o conduttore del fondo.	P.M.P.F.	art. 77 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) - (5)
<b>NORME SUL PASCOLO E SUI TERRENI PASCOLIVI</b>						
Pascolo di bestiame nei boschi coetanei (cedui e fustaie) con rinnovazione di altezza inferiore ai 2,5 m (suini e ovini) 1 o ai 4 m (bovini ed equini). Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Pascolo di bestiame nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Pascolo di bestiame nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o danneggiati gravemente da cause che non siano incendi, con copertura inferiore al 40% o deperienti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Pascolo di bestiame nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari	P.M.P.F.	art. 29	LR 6/05	€ 50,00	€ 25,00	(3) - (4)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
(situato oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100 % e nelle frane attive e recenti). Proporzionale		c. 1	art. 63 c. 1/A		€ 250,00	
Pascolo di qualsiasi tipo di bestiame (anche la selvaggina ungueolata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali senza la prevista autorizzazione	P.M.P.F.	art. 29 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Immissione o transito di animali nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 30 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di capre in aree forestali, salvo specifica autorizzazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Avvio di capre al pascolo su percorsi diversi da quelli stabiliti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo di capre su terreni di proprietà comunale senza la licenza del Sindaco. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 31 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4)
Pascolo nelle aree arbustate, cespugliate e a macchia danneggiate da incendi nei primi 5 anni dall'evento	P.M.P.F.	art. 64 c. 7	R.D. 3267/23 art. 24	sanzione proporz.		(1)
Esercizio del pascolo nei terreni pascolivi fuori dai periodi previsti. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Esercizio del pascolo su terreni deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico, in contrasto con quanto previsto dall'Ente delegato. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 68 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Esercizio di pascolo vagante in terreni non di propria proprietà e/o su terreni di propria proprietà non chiusi da chiudende	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Utilizzazione dei pascoli montani appartenenti agli Enti in difformità da apposite norme dalla Provincia	P.M.P.F.	art. 67 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. N.B. Da applicare solo ai terreni vincolati idrogeologicamente	P.M.P.F.	art. 33 c. 6	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Esecuzione di operazioni culturali e realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali in terreni pascolivi senza la prescritta comunicazione.	P.M.P.F.	art. 69 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(3) – (5)
Pascolo nei terreni pascolivi percorsi da incendi nei primi 5 anni dall'evento. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 68 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Pascolo nei terreni saldi percorsi da incendi nei primi 5 anni dall'evento. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 70 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3)
Omissioni da parte del proprietario o consegnatario del pascolo negli interventi per il mantenimento di una buona regimazione delle acque e di una piena efficienza della rete scolante	P.M.P.F.	art. 69 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(5)
<b>NORME SULLA VIABILITÀ FORESTALE E IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE</b>						
Omessa comunicazione per la manutenzione e il ripristino di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali, a mezzo di interventi che non comportino movimenti di terreno. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 20 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) – (4) (5)
Apertura, allargamento, manutenzione o ripristino di strade forestali, piste forestali o mulattiere che comportino movimento di terreno, senza la prevista autorizzazione dell'Ente delegato	P.M.P.F.	art. 20 c. 6	R.D. 3267/23 art. 24-26	sanzione proporz.		(1) (2)
Installazione nelle aree forestali, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori	P.M.P.F.	art. 79 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Approntamento di forme di segnaletica che danneggino, all'interno di aree forestali, i soprassuoli boscati	P.M.P.F.	art. 80 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Omessa rimozione di segnaletica inerente manifestazioni a carattere temporaneo	P.M.P.F.	art. 80 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di transito con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri	P.M.P.F.	art. 82 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di transito sulle strade e piste forestali e sulle strade poderali e interpoderali di mezzi motorizzati che non stiano svolgendo attività agro-silvo pastorali, di servizio e/o vigilanza, di trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, di soccorso e di protezione civile o che non appartengano ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.	P.M.P.F.	art. 81 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Svolgimento sulla viabilità forestale di attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere senza specifica autorizzazione	P.M.P.F.	art. 81 c. 4	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Divieto di parcheggio di qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, anche se laterali alla viabilità di transito	P.M.P.F.	art. 82 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
<b>NORME SULLE UTILIZZAZIONI FORESTALI</b>						
Avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state realizzate opere di sistemazione idraulico forestale. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 20 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4) (5)
Mancato allontanamento dei residui di lavorazione nelle aree laterali alla	P.M.P.F.	art. 19	LR 6/05	€ 30,00	€ 15,00	(4)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
viabilità e alle cesse parafuoco per una fascia non inferiore alla larghezza di 15 metri, sia nelle fustaie che nei cedui. Proporzionale - Per ogni ara		c. 4	art. 63 c. 1/B		€ 150,00	
Esbosco per transito o rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 20 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4) (5)
Mancato allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulatticce, sentieri e cesse parafuoco, sia nelle fustaie che nei cedui. Proporzionale - Per ogni ara	P.M.P.F.	art. 19 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(4)
Omessa pulizia da residui vegetali secchi e da rifiuti delle banchine e le scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali, da parte degli Enti di gestione, dei frontisti proprietari e delle Amministrazioni pubbliche	P.M.P.F.	art. 35 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(6)
Violazione all'obbligo, quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, dell'uso delle funi (o altri mezzi) per regolare l'atterramento ed occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 13 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/B	€ 30,00	€ 15,00 € 150,00	(3) - (4)
<b>NORME RELATIVE AI PIANI ECONOMICI E AI PIANI DI COLTURA E CONSERVAZIONE</b>						
Operazioni di governo e trattamento in difformità con il Piano di coltura e conservazione.	P.M.P.F.	art. 5 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Interventi in boschi da seme non conformi allo specifico Piano di coltura e conservazione. Proporzionale	P.M.P.F.	art. 16	R.D. 3267/23 art. 26	sanzione proporz.		(1)
Mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla Comunità montana per la tutela di soprassuoli boschivi oggettivamente individuati e cartografati, ubicati in località in cui siano più frequenti i danni causati da avversità meteoriche	P.M.P.F.	art. 38 c. 5	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	(4) (6)
Omessa comunicazione del proprietario o possessore di sviluppo di un'infestazione di parassiti al C.F.S.	P.M.P.F.	art. 40 c. 1	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(4)
Mancata attuazione da parte del proprietario o possessore degli interventi previsti nelle specifiche prescrizioni, che l'Ente delegato emana per la ricostituzione dei boschi danneggiati per errata o mancata gestione. Proporzionale: per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 41 c. 2	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) - (4)
Mancato rispetto delle determinazioni del piano di gestione o di coltura e conservazione per gli impianti per l'arboricoltura da legno	P.M.P.F.	art. 73 c. 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/C	€ 100,00	€ 50,00 € 500,00	
Mancata attuazione, da parte del proprietario o possessore del bosco, degli interventi di lotta antiparassitari ritenuti necessari dalla Regione o non permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti. Proporzionale: per ogni pianta o ceppaia	P.M.P.F.	art. 40 c. 2 - 3	LR 6/05 art. 63 c. 1/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(3) (4)

#### NOTE

- 1) sanzione proporzionale applicata dalla Forestale: minimo il doppio - massimo il quadruplo del valore delle piante
- 2) sanzione proporzionale applicata dalla Forestale: da € 24,00 a € 206,00 per decara – oblazione di € 48,00 per decara
- 3) si applica per ogni pianta, ceppaia o capo
- 4) nel caso di danno si applica anche l'art. 26 R.D. 3267/23 (Applicazione a cura della Forestale)
- 5) nel caso di danno si applica anche l'art. 24 R.D. 3267/23 (Applicazione a cura della Forestale)
- 6) Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo - individuati nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, o dichiarati a rischio elevato di incendi (grave pericolosità) - le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescamento di incendio comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 della Legge n.353/2000 (pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00. (Applicazione a cura degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli agenti di polizia giudiziaria)
- 7) Applicazione a cura degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli agenti di polizia giudiziaria
- 8) Applicazione a cura delle GEV.

**1 Ara (a)** = 100 m<sup>2</sup> - **1 Decara (daa)** = area di 1.000 metri quadrati - **1 Ettaro (ha)** = 10.000 m<sup>2</sup>

#### R.D. 3267/23

Art. 24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 (Euro 49,00) a lire 800.000 (Euro 413,00) per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (Euro 167,00), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito Art. 26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti

# LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Legge 21/11/2000, n. 353

QUESTA LEGGE SI RIPORTA A PURO TITOLO INFORMATIVO IN QUANTO APPLICABILE  
SOLO DA ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E/O DI PUBBLICA SICUREZZA.

Definizione:

Per **incendio boschivo** si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (dalla L. 353/2000)

**Soprassuolo:** 1) Strato coltivabile del terreno – 2) insieme delle piante arboree di un terreno (dizionario Zanichelli)

Sono “**soprassuoli boschivi**”, o più comunemente boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq., un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m (dalle p.m.p.f.)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento. <b>per ogni capo.</b>	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 30,00	€ 30,00 € 61,00	
Caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco entro 10 anni dall'evento.	L. 353/2000	Art. 10 c. 1	Art. 10 c. 3	€ 206,00	€ 206,00 € 413,00	
Azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo individuati nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 10 c. 6	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.329,00	
Se la violazione precedente è effettuata da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, personale appartenente ad organizzazioni di volontariato impiegati nelle attività di spegnimento del fuoco, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse.	L. 353/2000	Art. 10 c. 5	Art. 10 c. 6	€ 4.130,00	€ 2.065,00 € 20.658,00	
Trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco per almeno 10 anni.	L. 353/2000	Art. 10 c. 4	L. 47/85 Art. 20 c. 1 / C	PENALE	--	

Per maggiori informazioni vedi il piano stralcio di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000

**Art. 423 C.P. Incendio.** Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (449).

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica (425).

**Art. 423 bis C.P. Incendio boschivo.** Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

**Art. 424 C.P. Danneggiamento seguito da incendio.** Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 bis



## PARCHI E RISERVE NATURALI

L.R. 02/04/1988, n. 11: Disciplina dei parchi Regionali e delle Riserve naturali.						
L. R. 17/02/2005, n. 6: Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000						
<b>Organo competente a ricevere il verbale:</b>						
Presidente dell'Ente di gestione per quanto concerne i Parchi e le Riserve Naturali interprovinciali (Se non costituito: Presidente Giunta Provinciale); Presidente della Giunta Provinciale per quanto riguarda le Riserve Naturali e i siti della Rete Natura 2000; Comuni o altre forme associative nel caso di Paesaggi Protetti e di Aree di Riequilibrio ecologico.						
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Violazione alle disposizioni contenute: a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti; e) nelle norme di salvaguardia provvisorie valide fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 1	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (3)
Insediamiento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti in tutte le zone del <b>Parco</b> e nell'area contigua.	L.R. 6/2005	Art. 25 c. 4	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Apertura di miniere o esercizio di attività estrattive anche se previste dalla pianificazione di settore nei parchi regionali.	L.R. 6/2005	Art. 25 c. 5	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta (per ogni capo)	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 2	Art. 60 c. 2/B	€ 1000,00	€ 500,00 € 5000,00	(1)
Esercitare attività ittica in difformità delle modalità e criteri stabiliti dal Regolamento del Parco.	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 3	Art. 60 c. 2/C	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1)
Apertura o esercizio delle miniere e delle attività estrattive, nonché l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle Riserve Naturali Regionali	L.R. 6/2005	Art. 45 c. 3	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Sperimentazione, coltivazione o uso di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle Aree protette.	L.R. 6/2005	Art. 56 c. 1	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta.	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 2/A	Art. 60 c. 2/A	€ 50,00	€ 25,00 € 250,00	(1)
Esercitare attività venatoria all'interno di Parchi.	L.R. 6/2005	Art. 35 c. 3	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (2)
Esercitare attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale.	L.R. 6/2005	Art. 45 c. 4	Art. 60 c. 1	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	(1) (2)
Realizzazione di attività, opere o interventi che <u>non</u> comportano trasformazioni geomorfologiche.	L.R. 6/2005	Art. 60 c. 2/C	Art. 60 c. 2/C	€ 500,00	€ 250,00 € 2500,00	
Realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme contenute nei Piani e nei Regolamenti dei parchi, negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali, nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000, negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti, nelle norme di salvaguardia valide fino all'approvazione dei Piani territoriali dei parchi.	L.R. 6/2005	Art. 60	Art. 60 c. 2/D	€ 4.000,00	€ 2000,00 € 20.000,00	
Danneggiamento, perturbazione o alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.	L.R. 6/2005	Art. 60	Art. 60 c. 2/E	€ 4.000,00	€ 2000,00 € 20.000,00	

### NOTE

- 1) Sequestro obbligatorio del prodotto della violazione
- 2) Violazione in concorso con art. 30 , 1° comma punto d) L. 157/1992 (sanzione penale)
- 3) Per le misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000 vedi Allegato 3 della D.G.R. N. 1224 del 28.7.2008

## L.R. 11/1988 – ARTICOLI NON ABROGATI

### Art. 3 - Parchi regionali istituiti

1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1  
(Parchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3: A) Parco fluviale regionale dello Stirone - B) Parco fluviale regionale del Taro - C) Parco regionale dell'alto Appennino reggiano - D) Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina - E) Parco regionale del Corno alle Scale - F) Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi della Abbadessa -  
G) abrogato - H) Parco regionale dell'Alto Appennino modenese.)

2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1: 25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5.

Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.

### Art. 5 - Norme di salvaguardia

1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:

a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;

b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:

1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;

2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico - sanitario a norma della legislazione vigente;

4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;

c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;

f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20.

2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

## PESCA

<b>L. R. /02/1993 n° 11: Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna</b>						
Organo competente a ricevere il verbale:	<b>PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE</b>					
<b>DOCUMENTI</b>						
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Mancata esibizione della licenza di pesca agli agenti di vigilanza pur essendone in possesso, ma sua presentazione all'apposito ufficio della Provincia entro il termine di quindici giorni.	L.R. 11/93	16/2	16/8-B	€ 12,66	€ 12,00 € 38,00	(5)
Esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino quando previsto.	L.R. 11/93	16/2	16/8-A	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Pesca in acque di categoria "D" senza l'apposito tesserino.	L.R. 11/93	16/3	L.R. 11/93 16/8-A	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
	DGR 336/94 art. 1					
Tesserino per acque classificate "D" riportante cancellature o scritte a matita.	DGR 336/94	Art. 9	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca nelle acque in zona "D" senza trascrivere nelle apposite caselle sull'apposito tesserino, all'inizio della giornata di pesca, la data ed il codice del sottobacino.	DGR 336/94	Art. 6	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca nelle acque in zona "D" nella stessa giornata, in più sottobacini senza riscrivere la data e il codice dei sottobacini sull'apposito tesserino.	DGR 336/94	Art. 7	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca nelle acque classificate "B", concesse alla pesca professionale, senza relativa autorizzazione.	L.R. 11/93	16/6	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	RR 29/93	art. 4/1				
Esercizio della pesca senza l'apposito tesserino regionale di pesca controllata nelle zone dove previsto dalla Giunta Regionale	L.R. 11/93	16/4	16/8-A	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(2)
Pesca senza licenza perché sospesa per precedente sanzione.	L.R. 11/93	16/2	16/8-C	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(4)
Pesca con versamenti non in regola secondo le vigenti leggi regionali. <u>Compilare il verbale lasciando in bianco la parte relativa alla sanzione e consegnare alla Provincia</u>	L.R. 11/93	16/2				
Violazione all'obbligo di annotare immediatamente sull'apposito tesserino ogni capo di salmonide o timallide quando prescritto o di cerchiare il deposito della fauna ittica.	DGR 336/94	Art. 8	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Ritiro di più di un tesserino senza avviso alla Provincia.	L.R. 11/93	16/8-A	16/8-A	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	
<b>ESERCIZIO DELLA PESCA</b>						
Esercizio della pesca, attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche	L. R. 11/93	12/4	12/6-A	€ 154,00	€ 77,00 € 774,00	(4)
Pesca in acque ghiacciate.	L.R. 11/93	17/1-A	17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
Pesca subacquea, pesca con le mani.	L.R. 11/93	17/1-A	17/4-A	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(2)
<b>ORARI - PERIODI - OGGETTO DELLA PESCA</b>						
Pesca in orari non consentiti.	L.R. 11/93	16/7-A	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
	DGR 3544/93					
Pesca a specie ittiche in periodo non consentito.	L. R. 11/93	16/6	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	RR 29/93	art. 9/2				
Pesca nelle acque di cat. D, in periodo vietato: dalle ore 19 della prima domenica di ottobre, alle ore 5 dell'ultima domenica di marzo	L. R. 11/93	16/6	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
	RR 29/93	art. 9/1				
Pesca di esemplari con lunghezza inferiore a quella consentita.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	DGR 3544/93					
Reimmissione in acqua di esemplari catturati appartenenti a specie ittiche alloctone.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	DGR 3544/93					
Mancato taglio della lenza in caso di cattura (con esclusione delle esche artificiali) di salmonidi di misura inferiore a quella consentita.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
	DGR 3544/93					
Detenzione di specie ittiche diverse, durante la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto, ad esclusione delle specie alloctone e di quelle utilizzate come esca.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	DGR 3544/93					
Pesca giornaliera di oltre 5 esemplari di salmonidi per pescatore.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	DGR 3544/93					
Pesca giornaliera di oltre 2 esemplari di timallidi per pescatore.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	DGR 3544/93					
<b>MEZZI</b>						
Pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio, purchè non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce	L. R. 11/93	17/1-D	17/4-E	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Pesca da natante, da parte di pescatori non professionali, in acque di cat. B e C.	L. R. 11/93 RR 29/93	17/1-C art. 4/2	L. R. 11/93 17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(4)
Pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti, anestetiche o corrente elettrica. <b>+ NOTIZIA DI REATO</b>	L. R. 11/93	17/1-B	17/4-C	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	(4)
Pesca con canne collocate in uno spazio superiore a mt. 10 in acque di cat B da parte di pescatori dilettanti.	RR 29/93	art. 5/1-A	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Abbandono di esche, pesce o rifiuti lungo i corsi o gli specchi d'acqua e le loro adiacenze, oppure immissione di rifiuti nelle acque.	L. R. 11/93	17 /2	17/4-F	€ 50,00	€ 25,00 € 258,00	
Pesca con bilancella, guadando, ranzando, intorbidando l'acqua o quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a mt. 3 e la profondità inferiore a mt. 0,5, in acque di cat. B da parte di pescatori dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	17/1-C art. 5/1-B	L. R. 11/93 17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
Pescare o collocare reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento <b>Escluso gli handicap o grandi invalidi autorizzati dalla provincia</b>	L. R. 11/93	17/1-G	17/4-E	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca	L. R. 11/93	17/1-H	17/4-E	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Pesca o pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue.	L.R. 11/93	17/1-E	17/4-E	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Pesca con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite.	L. R. 11/93	17/1-C	17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
Pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati.	L. R. 11/93	17/1-C	17/4-A	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	(4)
Pesca da natante in acque diverse dalla cat. A	L. R. 11/93 RR 29/93	17/1-C art. 8/4	17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(4)
Pesca con la mazzacchera avente la rete dell'ombrello con maglie di lato inferiore a mm. 8.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/1-C	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
Pesca con più di una bilancella, da parte di pescatori dilettanti o avente caratteristiche non consentite.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/1-B	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Pesca con disponibilità di esche o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite: 4 kg. In cat. B; 1 kg. In cat. C	L. R. 11/93	17/1-F	17/4-D	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Violazione ai limiti e ai divieti di pesca od uso di attrezzi e/o varietà e quantità delle esche, stabiliti dal presidente della Provincia, per motivi di igenicità delle acque potabili o per ragioni di pubblico interesse senza autorizzazione.	L. R. 11/93	13/3-A	13/4-B	€ 1032,00	€ 516,00 € 3.098,00	
Pesca con: distanza fra pescatori con la canna inferiore a 15 mt. quando richiesto dal primo occupante; distanza fra pescatori con la bilancella inferiore a 20 mt.; distanza fra pescatori con la bilancella e la canna inferiore a mt. 20.	L. R. 11/93 RR 29/93	17/1-C art. 8/1	L.R. 11/93 17/4-B	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
Violazione ai limiti e ai divieti di pesca od uso di attrezzi e/o varietà e quantità delle esche, stabiliti dal presidente della Provincia, per motivi di igenicità delle acque potabili o per ragioni di pubblico interesse <b>compiute nell'esercizio di attività autorizzate</b>	L. R. 11/93	13/3-A	L.R. 11/93 13/4-C	€ 154,00	€ 77,00 € 774,00	
Pesca con più di tre canne, o con più di tre ami per ogni canna, in acque B, da parte di pescatori dilettanti o collocati in uno spazio superiore a 10 mt.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/1-A	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca con più di tre lenze a mano, o con più di tre ami per ogni lenza, in acque B, da parte di pescatori dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/1-D	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(6)
Violazione alle limitazioni imposte dalla Provincia per l'uso dei bilancioni nelle acque di cat. B.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/2	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca con più di una canna, o con più di un amo con esca naturale o artificiale, in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 6/1-A	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca con più di una ancoretta, con esca artificiale, in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 6/1-C	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca con più di una canna, o con più di un amo con esche naturali o con più di tre ami con esche artificiali (moschera o camolera), in acque C, da parte di pescatori dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 5/3	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca con più di una canna, o con più di tre ami con esca artificiale (moschera o camolera), in acque D, da parte di pescatori professionali o dilettanti.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 6/1-B	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Uso e detenzione di larve di mosca carnaria o uova di salmone nell'esercizio della pesca in acque di cat. D (le uova di salmone sono ammesse in alcuni bacini idroelettrici con decreto della Provincia)	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 6/2	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)
Pasturazione nelle acque classificate D.	L. R. 11/93 RR 29/93	16/6 art. 6/3	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(3)

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>CATTURE E IMMISSIONI</b>						
Cattura di specie ittiche nelle zone di divieto senza autorizzazione del Presidente della Provincia o in violazione delle modalità o destinazione del catturato previste dalla autorizzazione.	L. R. 11/93	12/5	12/6-B	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	
Cattura di pesce senza autorizzazione provinciale in acque non di bonifica.	L. R. 11/93	13/3-B	13/4-B	€ 1.032,00	€ 516,00 € 3.098,00	
Violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari adottati dal sindaco a salvaguardia del patrimonio ittico.	L. R. 11/93	14/2	14/4-C	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	
Immissioni compiute da soggetti diversi dalle commissioni di gestione delle zone ittiche e/o in contrasto con il piano regionale.	L. R. 11/93	14/1	14/4-A	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	
Immissione di pesce in acque interne senza autorizzazione provinciale o certificazione sanitaria.	L. R. 11/93	14/1	14/4-B	€ 1.032,00	€ 516,00 € 3.098,00	
Immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale.	L. R. 11/93	13/1	13/4-A	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	(1)
Mancata osservanza da parte del titolare delle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla cattura di pesci per motivi di studio o di riequilibrio.	L. R. 11/93	13/3-B	13/4-C	€ 154,00	€ 77,00 € 774,00	
<b>CANALI DI BONIFICA (violazioni specifiche)</b>						
Pesca nei corsi d'acqua appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, e comunque di bonifica, vietati dalla Provincia per la salvaguardia degli impianti e delle strutture tecniche di esercizio.	L. R. 11/93	18/1	18/3	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Cattura di pesce, in acque di bonifica con divieto permanente di pesca, per scopi diversi dal ripopolamento o dal pubblico interesse.	L. R. 11/93	21/2	21/9-A	€ 258,00	€ 129,00 € 774,00	
Pesca con mezzi usati con modalità non consentite: attrezzi usati non da riva o con i piedi nell'acqua, nelle acque di bonifica.	L. R. 11/93	17/1-C	L.R. 11/93	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
	RR 29/93	art. 7/3	17/4-B			
Pesca con mezzi usati con modalità non consentite: da natante nelle acque di bonifica.	L. R. 11/93	17/1-C	L.R. 11/93	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
	RR 29/93	art. 7/4	17/4-B			
Pesca nei canali di bonifica idonei alla stabulazione del pesce, dove la Provincia ha imposto il divieto.	L. R. 11/93	20/2	27/6	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(2)
Esercizio della pesca sportiva e ricreativa nelle zone delle acque di bonifica riservate ai pescatori professionisti.	L. R. 11/93	21/3	21/9-B	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Pesca nelle zone delle acque di bonifica, temporaneamente vietate dalla Provincia, perché soggette ad interventi concernenti il regime idraulico.	L. R. 11/93	21/5	21/9-C	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
Accesso da parte di pescatori a impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo e loro pertinenze. Transito da parte di pescatori sugli argini privi di strade rotabili con mezzi di cilindrata superiore a 50 cc.	L. R. 11/93	21/6	21/9-C	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Transito da parte di pescatori sugli argini privi di strade rotabili con mezzi di cilindrata superiore a 50 cc.	L. R. 11/93	21/6	21/9-C	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
Danneggiamento da parte di pescatori di argini, manufatti delle opere e dei canali di bonifica, cotico erboso o modifica del livello delle acque	L. R. 11/93	21/6	21/9-C	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	
esercizio della pesca, escluso la canna o la lenza a mano, dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi, da parte di grandi invalidi o portatori di handicap sprovvisti di autorizzazione della Provincia.	L. R. 11/93	21/8	21/9-C	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
<b>ATTIVITÀ AGONISTICA</b>						
Cattura da parte del pescatore sportivo di un quantitativo giornaliero superiore a: <b>ZONE "A" - Kg. 7.</b> <b>ZONE "B" - Kg. 4 in tutte le acque.</b> <b>ZONE "C" e "D" - Kg. 3 compresi i salmonidi e i timallidi</b> E' fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.	L. R. 11/93	16/7	L.R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	<i>DGR 3544/93</i>					
Mancato rispetto delle modalità di gestione e degli impegni concordati con la Provincia da parte delle Associazioni piscatorie affidatarie del campo di gara.	L. R. 11/93	23/5	23/9-A	€ 258,00	€ 129,00 € 2.582,00	
Violazione delle norme di gara da parte del partecipante.	L. R. 11/93	23	23/9-B	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Cattura di pesce (da parte del pescatore sportivo nei campi di gara permanenti e temporanei allestiti a norma dell'art. 23 comma 2, della L.R. 11/93) in quantità superiore a quelle consentite, misura o periodo vietati. Si applica solo se nell'autorizzazione non è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato o con ripopolamenti integrativi.	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	<i>DGR 3544/93</i>					
Trattenere dopo la gara più di 5 Trote fario nelle gare ai salmonidi quando queste non sono effettuate con la formula del pesce in vivo. (La pesca dei salmonidi (Trota fario, Trota fario o di torrente, Trota marmorata, Salmerino di fontana) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore)	L.R. 11/93	16/7	L. R. 11/93 27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(2)
	<i>DGR 3544/93</i>					

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>PESCA A PAGAMENTO</b>						
<b>Organizzazione</b> dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato.	L. R. 11/93	24/1	24/5-A	€ 1.032,00	€ 516,00 € 3.098,00	(2)
<b>Organizzazione</b> della pesca a pagamento su terreni privati senza la prescritta autorizzazione comunale.	L. R. 11/93	24/2	24/5-B	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	(2)
<b>Organizzazione</b> della pesca a pagamento, senza la prescritta autorizzazione comunale, in acque pubbliche del demanio dello Stato.	L. R. 11/93	24/2	24/5-B	€ 1.032,00	€ 516,00 € 3.098,00	(4)
Mancata osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca, indicati dalla Provincia, nell'esercizio della pesca a pagamento.	L. R. 11/93	24/4	24/5-E	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	(4)
Inosservanza, da parte degli organizzatori, delle condizioni stabilite nella autorizzazione comunale nell'esercizio della pesca a pagamento.	L. R. 11/93	24/2	24/5-C	€ 258,00	€ 129,00 € 774,00	
Inosservanza da parte dei pescatori delle condizioni stabilite nella autorizzazione comunale.	L. R. 11/93	24/3	24/5-D	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	
<b>CATTURA RANE</b>						
Cattura delle rane di specie diversa da quelle alimentari (rane verdi). Cattura rane senza licenza di pesca.	L. R. 11/93	25/1	25/7	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Cattura rane, in periodo di divieto.	L. R. 11/93	25/2	25/7	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(4)
Cattura rane in numero superiore a 50 capi al giorno.	L. R. 11/93	25/3	25/7	€ 154,00	€ 77,00 € 464,00	(2)
Cattura rane con mezzi non consentiti. Cattura rane in ore notturne.	L. R. 11/93	25/4	27/5	€ 102,00	€ 51,00 € 309,00	(4)
<b>PISCICOLTURA</b>						
Esercizio della piscicoltura senza concessione di derivazione idrica, senza autorizzazione della Provincia o in violazione delle prescrizioni della autorizzazione provinciale.	L. R. 11/93	26/2	26/7-A	€ 258,00	€ 129,00 € 774,00	
Destinazione diversa dal ripopolamento o dall'allevamento di pesce di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca.	L. R. 11/93	26/3	26/7-B	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Detenzione o trasporto di specie ittiche a scopo di commercio senza certificazione sanitaria.	L. R. 11/93	26/4	26/7-B	€ 206,00	€ 103,00 € 619,00	
Allevamento a scopo di ripopolamento, nelle acque interne, di specie ittiche estranee alla fauna locale.	L. R. 11/93	13/1 - 2	13/4-A	€ 516,00	€ 258,00 € 2.582,00	
<b>ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (vedi calendario provinciale pesca)</b>						
Trattenere il pesce catturato (ad esclusione delle specie alloctone)	L. R. 11/93	13/3 - A	27/6	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	
Uso di amo con ardiglione						
Uso o detenzione di cestino						
Uso o detenzione di esche (con esclusione di quelle artificiali consentite - dove previsto)						
Altre violazioni nelle zone a regime speciale di pesca.						
<b>VARIE</b>						
Violazione non altrimenti sanzionata.	L. R. 11/93	27/6	27/6	€ 50,00	€ 25,00 € 154,00	(3)

**Il materiale ittico sequestrato ancora vivo (con esclusione degli alloctoni) è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale**

**A cura della Provincia: Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima.**

## NOTE

- 1) Sequestro obbligatorio della fauna ittica
- 2) Sequestro del pescato
- 3) Obbligo di sequestro del pescato e mezzi vietati
- 4) Obbligo del sequestro del pescato e attrezzature
- 5) - Se il verbalizzato dichiara di essere in possesso di licenza ma di averla dimenticata si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 8 lettera B (€12,66) e se non presentata entro 15 gg la Provincia applicherà le disposizioni di cui al comma 8 lettera A (€ 154,00).  
- Se il verbalizzato dichiara di non possederla si applicano direttamente le disposizioni di cui all'art. 16 comma 8 lettera A (€ 154,00)
- 6) Sequestro facoltativo di attrezzature in eccedenza

## RIFIUTI - DLGS 152/2006

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - art. 255 comma 1						
Organo competente a ricevere il verbale:		PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE				
	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.	152/2006	art. 192 c. 1	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti <b>pericolosi</b> sul suolo e nel suolo. <b>Invio verbale a Provincia per la determinazione della sanzione</b>	152/2006	art. 192 c. 1	art. 255 c. 1	NO	600,00 6.000,00	Invio verbale a Provincia
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.	152/2006	art. 192 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Immissione di rifiuti <b>pericolosi</b> di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. <b>Invio verbale a Provincia per la determinazione della sanzione</b>	152/2006	art. 192 c. 2	art. 255 c. 1	NO	600,00 6.000,00	Invio verbale a Provincia
Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.	152/2006	Art. 226 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Violazione all'obbligo di conferire gli imballaggi secondari (non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio) al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4	152/2006	Art. 226 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	Vedi art. 221/4 nelle note
Violazione all'obbligo da parte del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, che intenda procedere alla demolizione dello stesso, della consegna ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209 (vedi relativi articoli legge)	152/2006	Art. 231 c. 1	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	
Violazione all'obbligo da parte del proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione di consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro	152/2006	Art. 231 c. 2	art. 255 c. 1	600,00	300,00 3.000,00	

**(1)** Art. 221 comma 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). [Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.]

**SANZIONE ACCESSORIA:** Obbligo di rimozione avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dell'autore in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

### Titolo I - Gestione dei Rifiuti

#### Art. 183 - (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

- pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,

nonchè le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;



qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

#### **ART. 185 - (limiti al campo di applicazione)**

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  - 2) i rifiuti radioattivi;
  - 3) i materiali esplosivi in disuso;
  - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
- c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato(°)

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.

#### **ART. 192 divieto di abbandono**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

#### **Titolo II - Gestione degli Imballaggi -**

##### **Art. 218 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie

prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

- q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
- u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
- aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;
- dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

#### **Art. 221 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori**

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

- a) organizzare autonomamente, *[anche in forma associata,](\*)* la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;
- c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e).

#### **ART. 226 divieti**

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4.
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto.
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

#### **ART. 231 veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)**

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la

consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art. 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione,

alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

#### **ART. 255 abbandono di rifiuti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria *da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*(\*)

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

#### **DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.209 - Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.**

##### **Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.

##### **Art. 2 - Obiettivi**

Omissis...

##### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
  - b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
  - c) «detentore» il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
  - d) «produttore», il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

- e) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
  - f) «trattamento», le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);
  - g) «messa in sicurezza», le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
  - h) «demolizione», le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
- ...omissis...
2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
- a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo

- destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
- b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
  - c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
  - d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

## SPANDIMENTI AGRONOMICI

L.R. 06/03/2007, n° 04 - Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali – Capo III – Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari							
Delibera Assemblea Legislativa n. 96/07 - Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 - Titolo III – disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole obbligatorie							
Organo competente a ricevere il verbale:		PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE					
		DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
		LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
VIOLAZIONI GENERICHE							
<b>Omessa tenuta dei registri di utilizzazione agronomica</b>	L.R. 4/07	art. 8 c. 2 D	art. 12 c. 1	€ 516,00	€ 258,00 € 2.580,00		
Violazione alle disposizioni sulle modalità di utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari	L.R. 4/07	art. 8 c. 1	art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00		
Violazione alle disposizioni sulle caratteristiche, le dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari	L.R. 4/07	art. 8 c. 1	art. 12 c. 3	€ 2.064,00	€ 1.032,00 € 10.320,00		
>>> ZONE VULNERABILI E ZONE AD ESSE ASSIMILATE <<<							
Letami							
<b>Utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici:</b> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.	D.A.L. 96/07	Art. 3 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00		
<b>In relazione ai corpi idrici naturali</b> , utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici entro: a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla delib. della Giunta reg. 2/082002 n. 1420; b) 5 m lineari dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); c) 25 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febr. 1971.	D.A.L. 96/07	Art. 3 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	(1)	
Liquami							
<b>Utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati:</b> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante, e terreni saturi d'acqua; - nelle aree incluse nelle riserve naturali.	D.A.L. 96/07	Art. 5 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00		
<b>In relazione ai corpi idrici naturali</b> , utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati: a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali; b) 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febr. 1971; c) nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.	D.A.L. 96/07	Art. 5 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	(1)	
<b>In relazione alle colture</b> , utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati: - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.	D.A.L. 96/07	Art. 5 c. 6	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00		

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>&gt;&gt;&gt; ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI &lt;&lt;&lt;</b>						
<b>Letami</b>						
<b>Utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici:</b> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.	D.A.L. 96/07	Art. 37 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>In relazione ai corpi idrici naturali</b> , utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati, degli ammendanti organici entro: <b>5 m</b> lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali significativi come individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2002 n. 1420, e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febr. 1971; <b>25 m</b> dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione.	D.A.L. 96/07	Art. 37 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	(1)
<b>Liquami</b>						
<b>Utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati:</b> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con frane in atto, con falda acquifera affiorante, e terreni saturi d'acqua. - nelle aree incluse nelle riserve naturali.	D.A.L. 96/07	Art. 38 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>In relazione ai corpi idrici naturali</b> , utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati: a) 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; b) 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione c) nella fascia fluviale A, come individuata dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.	D.A.L. 96/07	Art. 38 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	(1)
<b>In relazione alle colture</b> , utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati: 1. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; 2. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; 3. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.	D.A.L. 96/07	Art. 38 c. 4	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
<b>Terreni pendenti e zone protezione acque sotterranee in territorio collinare – montano</b>						
Distribuzione di liquame e dei materiali assimilati in difformità dalle prescrizioni dell'art. 40: - Mancata interruzione della continuità del terreno, mediante l'apertura di solchi acquai posizionati ogni 60 metri, considerando la linea di massima pendenza. - Mancata distribuzione, in più operazioni, della quantità di effluente necessaria alla coltura; - Distribuzioni con volumi superiori ai 90 m <sup>3</sup> / ha - Difformità dall'obbligo di apporto al terreno: a) su seminativi, in prearatura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore; b) su colture prative, mediante spandimento raso; c) su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.	D.A.L. 96/07	Art. 40 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Distribuire liquami e letami e materiali ad essi assimilati nel periodo 1 novembre -31 gennaio	D.A.L. 96/07	Art. 41 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
<b>&gt;&gt;&gt; TUTTE LE ZONE &lt;&lt;&lt;</b>						
<b>Accumulo temporaneo di letami</b>						
Accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, praticato a fini diversi della utilizzazione agronomica o su terreni NON utilizzati per lo spandimento.	D.A.L. 96/07	Art. 10 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli per periodi di tempo diversi da quelli consentiti.	D.A.L. 96/07	Art. 10 c. 2	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo temporaneo ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria.	D.A.L. 96/07	Art. 10 c. 4	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Mancata creazione del drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo, al fine di impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo.	D.A.L. 96/07	Art. 10 c. 4	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Per le lettiere degli allevamenti avicoli accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi senza l'adozione di misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure devono almeno comprendere la copertura integrale del cumulo con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base.	D.A.L. 96/07	Art. 10 c. 3	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	
Accumulo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati: - nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione/derivazione; - a distanza inferiore a 5 m dalle scoline; - a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.	D.A.L. 96/07	Art. 11 c. 1	L.R. 4/07 art. 12 c. 2	€ 1.032,00	€ 516,00 € 5.160,00	

Si applica:

- 1) all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- 2) alle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dalla deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 1395/2006 (D.lgs. 152/2006, art. 112. Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.);
- 3) alle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006:
  - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
  - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
- 4) alle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari, così come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152):
  - a) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.

**Per le violazioni specifiche consultare la: Delibera Assemblea Legislativa 96/2007 - Disposizioni attuative del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola" "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" - Titolo III – disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili – pratiche agricole obbligatorie**

#### NOTE

- 1) Le disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purchè non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici artificiali arginati e ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche.

# TARTUFI

**L.R. 02/09/1991, n. 24: Disciplina della Raccolta, Coltivazione e Commercio dei Tartufi nel Territorio Regionale e della Valorizzazione del Patrimonio Tartufigeno Regionale - Testo aggiornato alla L.R. 5 aprile 2011 n. 2**

Organo competente a ricevere il verbale: **PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE**

## DOCUMENTI

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti di tesserino, sempre ch� non se ne dimostri il possesso e la regolarit�, entro 20 giorni dalla data di contestazione, all'ente delegato.	LR 24/91	8/1	18/1-E	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(1) (2)
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristiche-Venatorie senza segnalare la presenza depositando gli estremi del tesserino negli appositi contenitori. <b>Non si applica in assenza dei contenitori.</b>	LR 24/91	15/3	18/1-S	€ 51.33	€ 51,00 € 154,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi senza il versamento della tassa di concessione regionale o con versamento scaduto.	LR 24/91	11 & 17/3	LR 26/79 ART. 6/1		Invio verbale all'ufficio Regionale competente per l'applicazione di sanzioni di natura tributaria ((Ufficio Tributi, viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna).	

## CANI

Ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane addestrato	LR 24/91	12/1	18/1-A	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di pi� di un cane per cercatore, nelle oasi, zone di rifugio, zone di ripopolamento, AFV, ATV.	LR 24/91	15/1	18/1-A	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di pi� di due cani nelle zone di libera raccolta.	LR 24/91	12/1	18/1-A	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)

## TERRENO

Apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo, nella ricerca e raccolta del tartufo.	LR 24/91	12/1	18/1-D	€ 172,00	€ 103,00 € 516,00	(2)
Scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti, nella ricerca e raccolta dei tartufi (vanghetto o vangarola con larghezza max cm. 6)	LR 24/91	12/1	18/1-B	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta, nella ricerca e raccolta del tartufo. Per ogni 5 buche o frazione di 5 aperte e non riempite a regola d'arte.	LR 24/91	12/3	18/1-D	€ 172,00	€ 103,00 € 516,00	(2) (3)
Lavorazione andante del terreno tartufigeno in periodo di raccolta dei tartufi. <i>Per ogni mille metri quadrati:</i>	LR 24/91	12/2-A	18/1-C	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(3)

## LAVORAZIONE E COMMERCIO

Commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalit� previste dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 legge 752/85 salvo che non costituisca reato, a norma artt. 515 e 516 del codice penale.	LR 24/91	18/1-R	18/1-R	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalit� prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752/85.	LR 24/91	18/1-P	18/1-P	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati di cui all'art. 8 legge 752/85.	LR 24/91	18/1-Q	18/1-Q	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)

## LUOGHI E MOMENTI DI RACCOLTA

Ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto	LR 24/91	13/1	18/1-G	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2) (4)
Ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistiche-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione ai divieti di cui all'art. 15:						
<i>1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistiche-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.</i>	LR 24/91	15/4-1	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<i>2. La Regione, sentite le Province, pu�, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.</i>	LR 24/91	15/4-2	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<i>3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistiche-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi � obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.</i>	LR 24/91	15/4-3	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)



	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE		
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	MINIMO MASSIMO	NOTE
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle oasi, zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.	LR 24/91	15/4-B	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso.	LR 24/91	15/4-A	18/1-N	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Ricerca e raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellata, nel periodo di 15 anni dalla data di messa a dimora dell'impianto.	LR 24/91	18-1/F	18-1/F	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	
<i>Ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.</i>	LR 24/91	12/2-C	18/1-L	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2) (4)
Ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali	LR 24/91	18-1/M	18-1/M	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>OGGETTO DELLA RACCOLTA</b>						
Raccolta di tartufi, nelle zone di libera raccolta, oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore	LR 24/91	12/4	18/1-H	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
Raccolta di tartufi immaturi.	LR 24/91	12/2-B	18/1-I	€ 516.33	€ 516,00 € 1.549,00	(2)
<b>TABELLE</b>						
Apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate	LR 24/91	18-1/O	18-1/O	€ 1.549.00	€ 1.549 € 4.647	(2)
Apposizione o mantenimento - da parte di privati - di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.	LR 24/91	18-1/O bis	18-1/O bis	€ 1.549.00	€ 1.549 € 4.647	(2)
<b>VIVAI</b>						
Mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2	LR 24/91	18-1/S bis	18-1/S bis	€ 500.00	€ 250 € 1.500	(2)
cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2	LR 24/91	18-1/S bis	18-1/S ter	€ 2.000.00	€ 1.000 € 6.000	(2)

### Note

- 1) Invio verbale (a cura della Provincia) all'ufficio competente per le sanzioni di natura tributaria ((Ufficio Tributi, viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna).
- 2) Obbligatorio sequestro (a cura dell'agente) e confisca del prodotto (a cura della Provincia)
- 3) Sanzione proporzionale
- 4) Sospensione dell'autorizzazione alla raccolta e ritiro del tesserino per un periodo massimo di due anni (a cura dell'ente che l'ha rilasciata).

#### L.R. 24/91

#### **Art. 21 - Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette**

....omissis...

2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 (*ndr. aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi*), provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.

#### **Definizione di Tartufaia:**

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;

Per tartufaie coltivate si intendono invece quelle impiantate ex novo.

### Note sulla versione del Prontuario

06/02/2009	Tartufi: aggiunto art. 21 L.R. 24/91 nelle note
15/05/2011	Tartufi: aggiornato in base alle modifiche apportate dalla L.R. 2/2011 Rifiuti: aggiornato in base al Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205